Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

MARCHETTI

Via Agnello n. 18 - 20121 - Milano
www.marchettilex.it
02 72021846

N. 19104 di rep. N. 10625 di racc.

Verbale di riunione di Consiglio di Amministrazione
di società quotata
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2026 (duemilaventisei),
il giorno 28 (ventotto)
del mese di ottobre.
In Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto, ***Carlo Marchetti***, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Landi - della società per azioni quotata denominata:

"LANDI RENZO S.P.A."

con sede legale in Cavriago (RE), via Nobel n. 2/4, capitale sociale di euro 23.525.880,55 (ventitremilioni cinquecentoventicinquemila ottocentottanta virgola cinquantacinque) (i.v.) - precisandosi che l'assemblea straordinaria della Società tenutasi in data odierna, di cui a verbale a rogito di me notaio, in corso di iscrizione e di registrazione, perché nei termini, ha deliberato, tra l'altro, la riduzione del capitale sociale per perdite, ai sensi dell'art. 2446 c.c., per euro 20.143.566,81 (ventimilioni centoquarantatremila cinquecentosessantasei virgola ottantuno), e così da euro 23.525.880,55 (ventitremilioni cinquecentoventicinquemila ottocentottanta virgola cinquantacinque) a euro 3.382.313,74 (tremilioni trecentottantaduemila trecentotredici virgola settantaquattro), senza annullamento di azioni, essendo le medesime prive di valore nominale (la **"Riduzione del Capitale"**) - codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese dell'Emilia: 00523300358, iscritta al R.E.A. di Reggio Emilia al n. 138031 (la **"Società"**),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 c.c. - quanto ai punti di parte notarile posti all'ordine del giorno, essendo i restanti punti oggetto di separata trattazione e verbalizzazione - del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione dalla predetta Società, regolarmente convocato, in via di urgenza, e tenutosi, mediante mezzi di telecomunicazione, in data

26 (ventisei) ottobre 2026 (duemilaventisei)

giusta l'avviso di convocazione di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta riunione - quanto ai punti di parte notarile posti all'ordine del giorno - alla quale io notaio ho assistito in collegamento dal mio studio in Milano, via Agnello n. 18, è quello di seguito riportato.

***

Assume la presidenza, nella sua predetta veste, ai sensi di statuto, Stefano Landi (adeguatamente identificato), il

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

quale, alle ore 17,25, collegato in video-conferenza, dichiara aperta la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società convocato in via di urgenza per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

in sede notarile

1. Approvazione delle modifiche allo Statuto della Società in funzione degli aggiornamenti al decreto legislativo 58/1998 (TUF); delibere inerenti e conseguenti.

2. Approvazione dell'emissione strumenti ibridi; delibere inerenti e conseguenti.

in sede non notarile

3. Omissis

4. Omissis

5. Omissis

6. Omissis

7. Omissis

8. Omissis

Quindi, con il consenso degli intervenuti, il Presidente incarica me notaio della redazione del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione - quanto ai punti di parte notarile posti all'ordine del giorno - e ricorda, constata e dà atto che:

- la presente riunione è stata regolarmente convocata in via di urgenza con avviso inviato a tutti gli aventi diritto a mezzo posta elettronica in data 23 ottobre 2026, ai sensi di statuto;
- lo statuto vigente, all'art. 16, consente l'intervento nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione con mezzi di telecomunicazione;
- oltre ad esso Presidente, sono presenti, video-collegati ai sensi di statuto, tutti gli altri Consiglieri Annalisa Stupenengo, Sergio Iasi, Anna Maria Artoni (anche nella sua veste di Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate), Sara Fornasiero, Pamela Morassi, Massimo Lucchini, Andrea Landi e Priscilla Pettiti;
- per il Collegio Sindacale sono presenti, video-collegati ai sensi di statuto, il Presidente Fabio Zucchetti e i Sindaci Effettivi Luca Aurelio Guarna e Anna Cacciaguerra;
- i citati collegamenti in video-conferenza concretizzano idoneo intervento ai sensi di legge e di statuto.

Il Presidente, quindi, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti e accertato che sono state adempiute tutte le formalità previste dalla legge e dallo statuto, dichiara pertanto la presente riunione regolarmente costituita, stante quanto sopra precisato, e atta a deliberare su tutti i punti di parte notarile posti all'ordine del giorno sopra riprodotto.

***

Passando alla trattazione del **primo punto di parte notarile**

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda anzitutto ai presenti che lo statuto vigente, all'art. 18, attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza in materia di adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.
Il Presidente propone quindi di modificare gli artt. 6-*ter* (sei ter) 14 (quattordici) e 22 (ventidue) dello statuto sociale vigente, il tutto secondo il testo di statuto che - già messo a disposizione del Consiglio, in bozza, prima dell'odierna riunione - si allega al presente verbale sotto **"A"** (il **"Nuovo Statuto"**).
Il Presidente prosegue precisando che le modifiche proposte lasciano inalterati la denominazione, la sede, l'oggetto, la durata della Società e la data di chiusura degli esercizi sociali, e prevedono, in particolare, l'adeguamento delle norme statutarie alla recente riforma del Testo Unico della Finanza (TUF, D.Lgs. n. 58/1998) attuata con il Decreto Legislativo 27 marzo 2026, n. 47 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026 e in vigore dal 29 aprile 2026), in attuazione della delega di cui all'art. 19 della "Legge Capitali" (Legge n. 21/2024) (la **"Riforma del TUF"**).
Passando alla trattazione del **secondo punto di parte notarile** posto all'ordine del giorno, prende la parola l'Amministratrice Delegata Annalisa Stupenengo, la quale ricorda anzitutto ai presenti che, nel contesto del Consiglio di Amministrazione del 7 settembre 2026, il Consiglio ha esaminato i principali documenti connessi alla manovra finanziaria con il ceto bancario e, in particolare, sono stati esaminati i regolamenti degli strumenti finanziari ibridi che saranno emessi da Landi Renzo, i quali disciplinano le modalità, i termini e le condizioni di emissione, le caratteristiche, il regime di circolazione e i diritti degli strumenti finanziari ibridi (il **"Regolamento Sagitta"**, che si allega al presente verbale sotto **"B"**, e il **"Regolamento Gireimm"**, che si allega al presente verbale sotto **"C"**; il Regolamento Sagitta e il Regolamento Gireimm, congiuntamente, i **"Regolamenti"**).
L'Amministratrice Delegata precisa quindi che:
(i) gli strumenti finanziari ibridi non convertibili e subordinati che saranno sottoscritti da Sagitta SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 01653630564, non in proprio ma quale società di gestione del fondo comune di investimento alternativo chiuso riservato a investitori professionali "UTP Restructuring Corporate", sono denominati "Strumenti Finanziari Ibridi" (**"Sagitta"** e gli **"Strumenti Finanziari Ibridi"**); mentre
(ii) gli strumenti finanziari ibridi non convertibili e subordinati che saranno sottoscritti da Gireimm S.r.l., con sede legale in Via Giacomo Matteotti 6/A, 42015 Correggio

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

(RE), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia: 05733380967, REA: RE-362637, sono denominati "Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm" ("**Gireimm**" e gli "**Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm**").

Gli Strumenti Finanziari Ibridi e gli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm - continua l''Amministratrice Delegata - sono emessi ai sensi dell'art. 2411, comma 3, del Codice Civile, e condizionano i tempi, l'entità del rimborso del capitale e il pagamento della relativa remunerazione (ove prevista) all'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società.

L'Amministratrice Delegata prosegue, quindi, illustrando le principali caratteristiche degli strumenti ibridi:

- quanto ai destinatari, gli Strumenti Finanziari Ibridi e gli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2412 del Codice Civile, possono essere sottoscritti e, in caso di successiva circolazione, acquistati, soltanto da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali;
- il prezzo di emissione di ciascuno strumento è pari al 100% (cento per cento) del relativo valore nominale unitario, fatta avvertenza che: *(i)* per gli Strumenti Finanziari Ibridi il valore nominale unitario, e il relativo prezzo di emissione complessivo, è pari ad euro 13.083.382,03 (tredicimilioni ottantatremila trecentottantadue virgola zero tre); *(ii)* per gli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm il valore nominale unitario, e il relativo prezzo di emissione complessivo, è pari ad euro 2.331.996,13 (duemilioni trecentotrentunomila novecentonovantasei virgola tredici). Gli strumenti potranno essere sottoscritti solamente tramite compensazione per pari importo con i debiti certi e liquidi della Società nei confronti di ciascun rispettivo sottoscrittore;
- per gli Strumenti Finanziari Ibridi si applica un rendimento annuo del 3% (tre per cento), su base 360 (trecentosessanta) giorni, a partire dalla data di emissione, mentre non viene applicato alcun tasso di rendimento sugli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm. In caso di ritardo nel pagamento di somme deliberate ai titolari, sugli importi scaduti e non pagati maturano inoltre interessi di mora al tasso annuo del 9% (nove per cento) per gli Strumenti Finanziari Ibridi e del 4,5% (quattro virgola cinque per cento) per gli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm, dalla data di esigibilità sino all'effettivo pagamento;
- quanto alla durata degli strumenti ibridi, gli stessi scadono con la Società e, in ogni caso, alla sua liquidazione, divenendo dovuti ed esigibili e venendo rimborsati alla data in cui venga avviato uno scioglimento, una liquidazione o una messa in liquidazione della Società;
- il rimborso del valore nominale potrà avvenire

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

esclusivamente: (a) in caso di liquidazione e/o scioglimento della Società, secondo l'ordine di priorità della Waterfall e nei limiti del relativo Massimo Importo Distribuibile, come definiti nei rispettivi Regolamenti; ovvero, (b) a discrezione della Società, mediante rimborso facoltativo (opzione *call*), previo integrale soddisfacimento dell'indebitamento finanziario regolato dall'accordo in esecuzione del piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII e nel rispetto della Waterfall e del Massimo Importo Distribuibile Annuale, come definiti nei rispettivi Regolamenti;

- quanto ai diritti attribuiti, gli Strumenti Finanziari Ibridi e gli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm non attribuiscono diritto di voto nelle assemblee della Società, ma attribuiscono ai rispettivi titolari, regolarmente iscritti nel relativo libro dei titolari (ciascuno dei quali sarà istituito dalla Società), diritti informativi e diritti amministrativi, come meglio specificati all'art. 9 (nove) dei rispettivi Regolamenti, tra cui, con riferimento ai soli Strumenti Finanziari Ibridi, il diritto di indicare un componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- quanto alla legge applicabile, i Regolamenti sono disciplinati dalla legge italiana e, per tutte le controversie relative agli strumenti e all'interpretazione, esecuzione, risoluzione e validità dei Regolamenti, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano;
- con riferimento al rango e alle garanzie, gli strumenti ibridi costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e subordinate della Società; le relative obbligazioni di pagamento sono subordinate alle obbligazioni di pagamento dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate, presenti e future, della Società. Gli Strumenti Finanziari Ibridi sono sovraordinati rispetto agli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm e rispetto alle azioni rappresentative del capitale sociale della Società di qualsiasi categoria, nel rispetto della Waterfall; gli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm sono, a loro volta, sovraordinati rispetto alle azioni rappresentative del capitale sociale della Società di qualsiasi categoria, nel rispetto della Waterfall.

Esaurita l'illustrazione, l'Amministratore Delegata ricorda che, ai sensi del quinto comma dell'art. 2412 del Codice Civile, come modificato in virtù dall'art. 7, comma 1, lettera a), della Legge 5 marzo 2024 n. 21, è esclusa l'applicazione dei limiti di cui al primo comma del medesimo art. 2412 del Codice Civile in caso, tra l'altro, di emissione di obbligazioni destinate ad essere sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da *"investitori professionali ai sensi delle leggi speciali"* qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, e precisa, quindi, che l'emissione degli strumenti ibridi -

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

come già rilevato - è destinata a tale tipologia di investitori e, come tale, non è soggetta alle limitazioni all'emissione di obbligazioni di cui al primo comma del citato art. 2412 del Codice Civile.
Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio, conferma che all'operazione proposta non trovano applicazione i limiti all'emissione fissati dall'art. 2412 del Codice Civile (né pertanto occorre l'attestazione del Collegio richiesta dal medesimo articolo) e, per quanto occorrer possa, esprime parere favorevole alla proposta.
Dunque, l'Amministratrice Delegata invita i Consiglieri presenti a rendere, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, la dichiarazione di interesse di cui sono portatori, per conto proprio o di terzi, nella prospettata operazione e in relazione a quanto sin qui esposto e, in risposta all'invito, prendono la parola il Presidente Stefano Landi e il Consigliere Andrea Landi, dichiarando di essere portatori di un interesse ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, in quanto Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., riconducibili al Trust Landi, di cui Stefano Landi risulta essere il trustee, controllano, tramite GBD S.p.A., la Società.
A questo punto, riprende la parola il Presidente, che ringrazia l'Amministratrice Delegata per l'illustrazione svolta e cede la parola a Anna Maria Artoni, in qualità di Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il **"COPC"**), la quale riferisce che in data odierna si è riunito il COPC della Società al fine di valutare l'operazione di emissione degli strumenti finanziari ibridi nei confronti di Gireimm, in quanto si tratta di un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, ed ha fornito parere favorevole in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché in merito alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

****

E quindi il Consiglio di Amministrazione,
- udite le proposte del Presidente,
- esaminata la documentazione prodotta a supporto delle prospettate emissioni di strumenti ibridi e dell'operazione complessiva da porsi in essere da parte della Società,
- sentito il parere favorevole espresso dal COPC,
- con l'astensione del Presidente Stefano Landi e del Consigliere Andrea Landi, a seconda dei casi,
- con voto espresso per appello nominale,

unanime delibera

1.) di adottare, fermo il disposto di cui all'art. 2436, comma 5, c.c., il Nuovo Statuto - come sopra allegato sotto "A" - che si compone di 29 (ventinove) articoli, tiene conto della Riduzione del Capitale, e prevede, in particolare, l'adeguamento delle norme statutarie alla Riforma del TUF,

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

restando invariati la denominazione, la sede, l'oggetto, la durata della Società la data di chiusura degli esercizi sociali;

2.) di approvare nel suo complesso l'operazione di emissione degli strumenti finanziari ibridi descritta in narrativa e, precisamente, di approvare l'emissione *(i)* degli Strumenti Finanziari Ibridi per un controvalore di euro 13.083.382,03 (tredicimilioni ottantatremila trecentottantadue virgola zero tre) e *(ii)* degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm per un controvalore di euro 2.331.996,13 (duemilioni trecentotrentunomila novecentonovantasei virgola tredici), il tutto secondo le caratteristiche sopra descritte e ai sensi dei Regolamenti, come sopra allegati rispettivamente sotto "B" e "C";

3.) di approvare, per quanto occorrer possa, il Regolamento Sagitta e il Regolamento Gireimm, come sopra allegati rispettivamente sotto "B" e "C";

4.) di conferire all'Amministratrice Delegata Annalisa Stupenengo ogni più ampio potere per compiere tutti gli atti esecutivi correlati all'emissione degli Strumenti Finanziari Ibridi e degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm, senza limitazione alcuna, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i poteri di: *(i)* firmare le lettere di sottoscrizione e ogni altro documento relativo alla sottoscrizione degli strumenti, ivi inclusi i certificati rappresentativi degli Strumenti Finanziari Ibridi e degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm; *(ii)* istituire, tenere e aggiornare i libri dei titolari e i registri dei verbali delle assemblee dei titolari previsti dai Regolamenti; *(iii)* procedere all'iscrizione dei titolari nei relativi libri; e *(iv)* compiere qualunque altro atto o adempimento necessario o opportuno per il perfezionamento dell'emissione.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, sempre unanime

delega ed autorizza

tutti i Consiglieri di Amministrazione *pro tempore* in carica della Società, in via tra loro disgiunta, per introdurre nel testo del presente verbale, sue delibere e sopra allegati Nuovo Statuto e Regolamenti, tutte le modifiche, soppressioni od integrazioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità, anche per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, nonché per porre in essere, più in generale, ogni adempimento conseguente a quanto sopra deliberato.

Essendosi così esaurita la trattazione di tutti i punti di parte notarile posti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17,35.

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 16,30.

Consta

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine quattordici e della quindicesima sin qui.
F.to Carlo Marchetti notaio

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ALLEGATO "A" AL N. 19104/10625 DI REP.

LANDI RENZO S.p.A.

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata "LANDI RENZO S.P.A.".

La denominazione può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione.

Articolo 2 - Sede

La sede legale della società è stabilita a Cavriago - Località Corte Tegge (Reggio Emilia).

Per deliberazione dell'organo amministrativo possono essere istituite, modificate o soppresse, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, nonché sedi secondarie.

Presso la sede legale della società si intende eletto, a tutti gli effetti, il domicilio dei soci, per quanto attiene ai rapporti con la società.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto la costruzione, il montaggio, la vendita e il commercio in Italia e all'estero:

(a) di apparecchiature e impianti a gas e di apparecchiature e componenti elettrici ed elettronici per autotrazione e per altri usi;

(b) degli accessori e pezzi di ricambio relativi, compresi i contenitori e serbatoi.

La società potrà assumere veste di mandataria, con o senza rappresentanza e/o deposito, di agente, di concessionaria e/o commissionaria.

La società, inoltre, nel rispetto delle prescrizioni sancite in materia bancaria e finanziaria dalla legislazione speciale, potrà:

(a) prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia reale e personale, anche per obbligazioni di terzi, nonché assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese industriali, commerciali o di servizi aventi oggetto analogo, affine o comunque funzionalmente connesso al proprio; nonché

(b) compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria comunque connessa strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione dell'esercizio dell'attività bancaria e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

È in ogni caso esclusa l'attività riservata dalla legge a specifiche categorie professionali nonché l'attività finanziaria nei confronti del pubblico.

La società può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata dalla data delta sua costituzione fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

Articolo 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 3.382.313,74 ed è diviso in n. n. 32.936.965 azioni ordinarie prive di valore nominale (le "**Azioni Ordinarie**") e in n. 10.080.646 azioni speciali di categoria A, prive di valore nominale e non quotate (le "**Azioni di Categoria A**").

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

L'Assemblea Straordinaria dei soci in data 26 ottobre 2026 ha, inter alia, deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., per la durata di 5 anni dall'assunzione della medesima delibera, di aumentare il capitale a pagamento, in una o più tranche e in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice civile fino ad un controvalore massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) pari al minore tra Euro 24.000.000,00 e il debito chirografario sussistente nei confronti di Sagitta SGR alla data di efficacia dell'accordo in esecuzione di un piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII, al netto dell'importo conversione Sagitta SGR, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da riservare a Sagitta SGR e da liberarsi in denaro mediante compensazione volontaria ai sensi dell'articolo 1252 del Codice civile, stabilendo che il prezzo di emissione delle nuove azioni verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega, in prossimità della sottoscrizione di ogni tranche dell'aumento di capitale riservato in base al valore del patrimonio civilistico della Società, e più in generale, in piena coerenza con i parametri previsti dalla legge, sulla base della situazione economica e finanziaria della Società. Nel processo di determinazione del prezzo di emissione, il Consiglio di Amministrazione prenderà pure in considerazione l'andamento dei prezzi di borsa, fatta tuttavia sinora avvertenza che l'interesse sociale impone al Consiglio di Amministrazione la rigorosa valutazione – prevalente, anche per espresso accordo tra le Parti, in tale determinazione del prezzo di emissione, rispetto ai corsi di borsa che potrebbero non rifletterne il valore patrimoniale – del valore patrimoniale della Società, la valutazione di uno sconto coerente con la struttura complessiva dell'operazione e richiede, naturalmente, di evitare ingiustificati trasferimenti di valore tra i soci esistenti e il nuovo investitore.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni preesistenti.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, osservate le disposizioni di legge a riguardo, inclusi i conferimenti di beni in natura e di crediti.

L'Assemblea degli azionisti potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo c.c., anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili (anche con warrant) e a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione legale.

I versamenti sulle azioni sono effettuati dai soci, a norma di legge, nei modi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse legale sul saldo non versato, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 c.c.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito - con, o senza, obbligo di rimborso - nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 6 - Azioni

Fermo restando quanto previsto al seguente articolo 6-quinquies con riferimento alle Azioni di Categoria A, tutte le azioni sono nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, indivisibili e liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto ad un voto, fermo quanto previsto agli articoli 6-bis, 6-ter e 6- quater con riferimento alle Azioni Ordinarie.

Oltre alle Azioni Ordinarie la società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La società può emettere anche le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma, c.c.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni.

L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.

La società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349, secondo comma, c.c.

Articolo 6-*bis* - Maggiorazione del diritto di voto

Il titolare di Azioni Ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle Azioni Ordinarie possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, di due voti per ogni azione.

La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui al successivo articolo 6quater (l'"**Elenco Speciale**"), con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione presso l'Elenco Speciale, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:

(a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

(b) in caso di fusione o scissione del titolare delle Azioni Ordinarie a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto *infra* previsto al settimo comma.

La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "**Nuove Azioni**"):

(i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'articolo 2442 c.c. spettanti al titolare in relazione alle Azioni Ordinarie per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "**Azioni Originarie**");

(ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;

(iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni.

Nei casi di cui al comma precedente, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di cui al primo e secondo comma.

Nei casi previsti dal precedente quarto comma, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

La maggiorazione di voto viene meno per le Azioni Ordinarie (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscano ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "**Partecipanti**") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'articolo120, secondo comma, del D. Lgs. 58/1998 (come successivamente modificato ed integrato) in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'articolo 2359, primo comma n. 1, c.c.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al terzo comma.

La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima. La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrate del periodo di appartenenza continuativa di cui al primo comma.

Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro la fine del mese in cui si verifica e comunque entro la data di cui al successivo articolo 6quater, terzo comma, (record date) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

Articolo 6-*ter* – Effetti della maggiorazione del diritto di voto

L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto, ferma restando la facoltà della Società di effettuare eventuali ulteriori accertamenti anche sulla base delle risultanze dell'Elenco Speciale e di ogni altra notizia della quale la medesima possa venire a conoscenza.

La legittimazione e l'eventuale accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data di cui all'articolo11 del presente statuto.

La maggiorazione di voto di cui al precedente articolo 6-bis si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale. Sono fatte salve le deliberazioni per le quali il diritto di voto maggiorato è escluso per legge in base alla normativa pro tempore vigente.

La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi articolo2393-bis c.c., per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

Articolo 6-*quater* - Elenco Speciale

La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soci che hanno chiesto la maggiorazione di voto.

L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente statuto.

L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente.

La Società procede alla cancellazione dall'elenco oltre che per rinunzia e richiesta dell'interessato anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci. Con la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, gli aventi diritto alla maggiorazione del voto accettano che i relativi dati, nei limiti di quanto disposto dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, siano resi pubblici dalla Società.

Articolo 6-*quinquies* – Azioni di Categoria A

Le Azioni di Categoria A sono non quotate e attribuiscono al titolare gli stessi diritti patrimoniali e amministrativi delle Azioni Ordinarie in circolazione, oltre a quanto *infra* precisato.

I titolari di Azioni di Categoria A sono tenuti a comunicare al Consiglio di Amministrazione qualsiasi operazione di trasferimento avente ad oggetto le medesime Azioni di Categoria A, nonché qualsiasi variazione intervenuta nella propria compagine sociale.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Fintanto che (i) il titolare di Azioni di Categoria A detenga una partecipazione almeno pari al 5% del capitale sociale della società; e/o (ii) Girefin S.p.A., con sede in Milano, via Larga n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 00742200355 ("**Girefin**"), Gireimm S.r.l., con sede in Milano, via Larga n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 05733380967 ("**Gireimm**") e Itaca GAS S.r.l., con sede in Milano, via Pontaccio, n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi 12463920962 ("**Itaca GAS**") in qualità di soci di GBD Green by definition S.p.A., con sede in Milano (MI), via Larga n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, MonzaBrianza e Lodi 12451750967, che a sua volta è azionista di maggioranza di Landi Renzo S.p.A. (Girefin, Gireimm e Itaca GAS, congiuntamente, i "**Soci di GBD**") detengano direttamente e/o indirettamente, complessivamente una partecipazione *almeno* pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale della società, il titolare di Azioni di Categoria A ha il diritto di nominare, nel contesto del voto di lista di cui all'Articolo 14:

(a) un numero di membri del Consiglio di Amministrazione pari a:

  (i) due amministratori, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di consiglieri pari o inferiore a dieci; ovvero

  (ii) almeno un quarto (1/4) degli amministratori con arrotondamento per difetto o per eccesso al numero intero più prossimo, di cui 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal T.U.F e dal c.c. e nel rispetto del genere meno rappresentato, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di consiglieri superiore a dieci;

(b) un sindaco effettivo e un sindaco supplente, nel rispetto dei requisiti (anche di genere) ai sensi sia del T.U.F. che del c.c.

Le Azioni di Categoria A sono convertibili su richiesta del loro titolare in qualunque momento, in tutto e/o in parte, in Azioni Ordinarie nel rapporto di uno a uno, fermo restando che:

(a) in caso di trasferimento a qualunque titolo effettuato, le Azioni di Categoria A così trasferite si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie nel rapporto di uno a uno; e

(b) nel caso in cui il titolare di Azioni di Categoria A venga a detenere una partecipazione inferiore al 5% del capitale della società e/o i Soci di GBD vengano a detenere complessivamente una partecipazione inferiore al 20% (venti per cento) del capitale della società, tutte le Azioni di Categoria A in circolazione si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie nel rapporto di uno a uno.

Nelle ipotesi di conversione ai sensi delle lettere (a) e (b) di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione assicurerà la corretta immissione delle Azioni Ordinarie derivanti dalla conversione delle Azioni di Categoria A nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

Qualora la società deliberi di effettuare acquisti di azioni proprie, deve rivolgere l'offerta, a parità di condizioni, anche ai titolari di Azioni di Categoria A, con la precisazione che in caso di adesione le stesse Azioni di Categoria A si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie a partire dalla data di efficacia della cessione.

Articolo 7 - Recesso

Il socio ha diritto di recedere nelle ipotesi contemplate dalla legge.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

(a) la proroga o la modifica del termine di durata della società;

(b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari.

Il diritto di recesso viene esercitato nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Articolo 8 - Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili (anche con warrant).

L'organo amministrativo può deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e nei limiti di cui alle vigenti disposizioni di legge.

L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili secondo quanto previsto dall'articolo 2420-ter c.c. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

All'Assemblea degli obbligazionisti - che devono scegliere un rappresentante comune – si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal presente statuto per le assemblee degli azionisti.

Articolo 9 - Assemblee degli azionisti

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, ai sensi di legge.

Le assemblee, regolarmente costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie, e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

Articolo 10 - Convocazioni

Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché nell'Unione Europea.

L'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio di esercizio è convocata dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni qualora ne ricorrano le condizioni di legge.

L'Assemblea è inoltre convocata, in via ordinaria o straordinaria, dall'organo amministrativo - ogniqualvolta lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge - ovvero da almeno due membri del Collegio Sindacale secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative.

Le convocazioni delle assemblee vanno attuate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'elenco delle materie da trattare nonché le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentati. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nei limiti e con le modalità previste dalla legge. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del precedente comma non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa dalla relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Articolo 11 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* vigenti.

Ogni avente diritto al voto può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da terzi, in conformità e nei limiti di quanta disposto dalla legge. La notifica elettronica della delega alla società può

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

essere effettuata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della società indicato nell'avviso di convocazione.

Gli aventi diritto al voto possono formulare domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, purché entro i termini previsti nell'avviso di convocazione, tramite posta elettronica certificata utilizzando l'apposito indirizzo di posta elettronica della società indicato nell'avviso di convocazione.

La società non è tenuta a fornire risposta se le informazioni pertinenti sono disponibili sul sito internet della società in un formato "domanda e risposta" nonché ogniqualvolta sia necessario tutelare la riservatezza e gli interessi della società.

Articolo 12 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge in un'unica convocazione e si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge, fatto salvo quanto *infra* precisato.

Fintanto che (i) il titolare di Azioni di Categoria A detenga una partecipazione almeno pari al 5% del capitale sociale della società; e/o (ii) i Soci di GBD detengano direttamente e/o indirettamente, complessivamente una partecipazione almeno pari al 20% (venti per cento) del capitale della società, per l'approvazione delle seguenti delibere da parte dell'Assemblea straordinaria è necessario il voto favorevole del titolare di (o della maggioranza delle) Azioni di Categoria A:

(i) delibere aventi ad oggetto aumenti di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, che prevedano l'emissione di un numero di nuove azioni maggiore del 20% (venti per cento) del valore delle azioni in circolazione, salvo nei casi di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.;

(ii) delibere aventi ad oggetto aumenti di capitale, a pagamento, con attribuzione del diritto di opzione ai soci, che prevedano l'emissione di un numero di nuove azioni maggiore del 25% (venticinque per cento) del valore delle azioni in circolazione salvo nei casi di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.;

(iii) delibere aventi ad oggetto il compimento di operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione (anche mediante scorporo) che, pur non comportando una modifica formale dell'oggetto sociale, consentano alla società, direttamente e/o indirettamente, l'esercizio di attività che alterino in modo sostanziale e diretto – secondo l'insindacabile giudizio del titolare di (o della maggioranza delle) Azioni di Categoria A – le condizioni economiche e patrimoniali della società. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente fattispecie le operazioni concluse con o tra società controllate dalla società;

(iv) ove di competenza assembleare, delibere aventi ad oggetto la cessione, il trasferimento, il conferimento o la dismissione in qualunque forma, totale o parziale, di asset strategici della società, per tali intendendosi quegli asset la cui dismissione comporti una riduzione pari almeno al 20% (venti per cento) (x) del totale delle attività o (y) della differenza tra valore e costo della produzione, rispetto ai dati risultanti dall'ultimo bilancio consolidato (se redatto) o civilistico approvato della società; con la sola eccezione delle delibere aventi ad oggetto il trasferimento di partecipazioni della società in SAFE&CEC S.r.l. conseguenti l'esercizio, da parte di Clean Energy, del diritto di drag-along previsto dallo statuto di SAFE&CEC S.r.l.;

(v) ove di competenza assembleare, qualsiasi delibera che possa comportare la riduzione della misura della partecipazione della società in SAFE&CEC S.r.l. al di sotto del 51,00%, ovvero possa comportarne la perdita del controllo ex art. 2359 c.c., con la sola eccezione delle delibere aventi ad oggetto il trasferimento di partecipazioni della società in SAFE&CEC S.r.l. conseguenti l'esercizio, da parte di Clean Energy, del diritto di drag-along previsto dallo statuto di SAFE&CEC S.r.l.;

(vi) delibere aventi ad oggetto lo scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società ai sensi dell'articolo 2484, primo comma, n. 6), c.c.;

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

(vii) delibere aventi ad oggetto fusioni inverse;

(viii) delibere aventi ad oggetto il trasferimento della sede legale e/o operativa della società al di fuori del territorio italiano;

(ix) delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie della clausola dell'oggetto sociale, quando consentono un cambiamento significativo dell'attività della società;

(x) delibere previste dall'articolo 133 T.U.F.; e

(xi) modifiche statutarie che comportino direttamente o indirettamente la modifica o la rimozione degli articoli 6-quinquies, 12 e 19 del presente statuto.

Articolo 13 - Presidente dell'Assemblea - Segretario

Il presidente o, in sua vece, l'amministratore delegato, ove nominato, funge da presidente dell'Assemblea.

In caso di assenza, impedimento o rinunzia dell'uno e dell'altro, questa elegge il suo presidente.

Il presidente dirige i lavori assembleari, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, compresa la disciplina dell'ordine e della durata degli interventi, la determinazione del sistema di votazione ed il computo dei voti ed accerta i risultati delle votazioni.

L'Assemblea nomina il segretario e, se lo ritiene opportuno, uno o due scrutatori.

Il segretario e gli scrutatori possono essere scelti anche fra non azionisti.

Nei casi di legge e ogniqualvolta lo ritenga opportuno, il presidente farà redigere il verbale da un notaio. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

La società adotta per l'amministrazione e per il controllo il sistema con collegio sindacale. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a tredici membri, anche non soci, secondo la previa determinazione fatta di volta in volta - in sede di nomina - dall'Assemblea.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; i nominati o confermati dall'Assemblea nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione e composto da più di sette membri (o l'eventuale diverso numero minimo previsto dalla normativa applicabile), devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni legislative.

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto favorendo la professionalità, rappresentatività e diversità dei propri componenti.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste di candidati secondo le modalità di seguito indicate, nel rispetto della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni che attribuiscono diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura stabilita di volta in volta dalla Consob, ai sensi della normativa applicabile alla società, possono presentare una lista di candidati in misura non superiore a quelli da eleggere, ordinata in ordine progressivo. L'avviso di convocazione indicherà la quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Ogni socio, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione ditale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. L'avviso di convocazione indicherà almeno un mezzo di comunicazione a distanza per il deposito delle liste.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Qualora siano applicabili criteri inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno 3 (tre) candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica; (iii) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza rilasciate dai candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; nonché (iv) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto ha diritto di votare una sola lista. Al termine delle votazioni, risulteranno eletti i candidati delle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

(a) dalla lista presentata dai titolari di Azioni Ordinarie che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, (i) ridotto del numero dei componenti tratti dalla lista, se presentata, del titolare di Azioni di Categoria A, ai sensi della successiva lett. (c), e (ii) meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;

(b) dalla lista presentata dai titolari di Azioni Ordinarie che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "**Lista di Minoranza**"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; e

(c) dalla lista presentata dai titolari di Azioni di Categoria A, viene tratto un numero di consiglieri pari, a seconda dei casi, al numero dei consiglieri da eleggere da parte del titolare di Azioni di Categoria A secondo quanto previsto al precedente Articolo 6-quinquies (la "**Lista Titolari Azioni di Categoria A**").

Il candidato eletto al primo posto della Lista di Maggioranza risulta eletto presidente del Consiglio di Amministrazione.

Fermo quanto diversamente disposto, in caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano di età.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori indipendenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, (i) il candidato non

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza e/o nella Lista Titolari di Azioni di Categoria A nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di dieci membri, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto/i appartenente alla lista del candidato sostituito, ovvero (ii) in difetto dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti indipendenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci, pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, (i) il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza e/o nella Lista Titolari di Azioni di Categoria A nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di dieci membri, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto secondo l'ordine progressivo appartenente alla lista del candidato sostituito, ovvero (ii) in difetto dal primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora le prime due o più liste presentate dai titolari di Azioni Ordinarie ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente.

In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. In tutti i sopra menzionati casi, il riparto degli amministratori dovrà assicurare, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato.

Qualora sia stata presentata una sola lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto ovvero dalla Consob per la presentazione delle stesse.

L'amministratore indipendente ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che devono possedere tale requisito secondo la normativa vigente o secondo codici di comportamento a cui la società abbia dichiarato di aderire.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'articolo 2396-*undecies* c.c., secondo quanto appresso indicato:

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

(a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

(b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente, fermo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Gli amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'articolo 2390 c.c. salvo che siano da ciò esonerati dall'Assemblea.

Articolo 15 - Presidente del Consiglio di Amministrazione - Vice Presidente - Presidente Onorario - Segretario

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno un vice presidente ed un presidente onorario con le maggioranze previste dalla legge.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinunzia, dall'amministratore delegato, dal vice presidente, o dal presidente onorario, se nominati, ovvero dal consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 – Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si raduna, su convocazione del presidente o di che ne fa le veci, ogniqualvolta lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno due dei suoi membri ovvero di un membro del Collegio Sindacale secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni legislative.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in paese dell'Unione Europea.

La convocazione è, di regola, effettuata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione mediante invio a ciascun amministratore e sindaco effettivo di un avviso per via telematica, per telefax, per lettera, per telegramma ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno ventiquattro ore. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in audioconferenza e/o videoconferenza qualora ricorrano - con obbligo di espressa indicazione nel verbale della riunione - le seguenti condizioni:

(a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) che sia permesso al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(c) che sia possibile per gli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere eventuali documenti.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione ha da considerarsi regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le modalità sovra precisate e dovunque si sia adunato, qualora sia presente la totalità degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi.

Articolo 17 – Deliberazioni del Consiglio

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 18 – Poteri di gestione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti comunque volti a realizzare l'oggetto sociale, eccettuati soltanto quelli che per legge o per il presente statuto sono tassativamente riservati all'Assemblea.

Sono, inoltre, attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

(i) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis c.c., anche quali richiamati, per la scissione, dall'articolo 2506-ter c.c.;

(ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

(iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

(iv) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

(v) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;

(vi) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;

(vii) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.

Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione o del comitato esecutivo, se nominato, ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate. Gli amministratori riferiscono, in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Articolo 19 -Deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può:

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

(a) nominare un comitato esecutivo, scegliendone i componenti tra i propri membri, determinandone il numero e delegando ad esso proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio. Per la validità delle deliberazioni e in generale le modalità di funzionamento del comitato esecutivo si intendono richiamate le stesse norme applicabili al Consiglio di Amministrazione;

(b) nominare uno o più amministratori delegati, scelti tra i propri membri e investiti - congiuntamente o disgiuntamente tra loro – di tutte o parte delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, eccettuate sempre quelle riservate per legge al Consiglio stesso;

(c) affidare l'esecuzione delle deliberazioni sociali a uno o più direttori.

Fintanto che (i) il titolare di Azioni di Categoria A detenga una partecipazione almeno pari al 5%; e/o (ii) i Soci di GBD detengano direttamente e/o indirettamente, complessivamente una partecipazione almeno pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale della società, non possono essere in nessun caso delegate al comitato esecutivo né a uno o più amministratori delegati (a seconda dei casi) o a procuratori le decisioni attinenti alle seguenti materie, che dovranno essere adottate dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, incluso il voto favorevole di almeno uno dei consiglieri nominati ai sensi dell'articolo 6-quinquies, lettera (a) che precede:

(i) le proposte di deliberazione assembleare e/o le delibere consiliari nelle materie indicate al precedente articolo 12, nn. da (i) a (xi);

(ii) a seguito dell'esercizio, da parte di Clean Energy, del diritto di drag-along previsto dallo statuto di SAFE&CEC S.r.l con riferimento alla partecipazione della Società in SAFE&CEC S.r.l., nei casi previsti dall'art. 9.4 dello statuto di SAFE&CEC S.r.l., delibere aventi a oggetto la verifica della corretta implementazione dei presupposti e della procedura prevista dal medesimo articolo 9.4 dello statuto di SAFE&CEC S.r.l.;

(iii) le delibere nelle materie indicate al precedente articolo 18, comma 2°, romanino (i); e

(iv) delibere finalizzate ad autorizzare l'espressione del diritto di voto nell'ambito dell'assemblea delle società controllate (ove presenti), per quanto attiene alle delibere rientranti nelle materie, di competenza dell'assemblea delle controllate, di cui al precedente articolo 12, nn. da (i) a (xi).

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati, composti da membri del Consiglio stesso, di natura consultiva e/o propositiva, determinando il numero dei membri di tali comitati e le funzioni agli stessi attribuite, ai sensi della normativa vigente per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati.

Gli organi delegati, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Articolo 20 - Compensi

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso, la cui entità è determinata dall'Assemblea.

Il compenso attribuito dall'Assemblea ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi e/o ai risultati economici conseguiti dalla società.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, anche sotto forma di partecipazioni agli utili sociali o dell'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Articolo 21- Rappresentanza sociale

La rappresentanza legale della società, sia attiva che passiva, in sede tanto giudiziale che stragiudiziale, nei confronti di qualsivoglia autorità e/o terzo e per qualunque atto, spetta al presidente, nonché agli amministratori delegati, se nominati, ed ai procuratori a cui il Consiglio di Amministrazione abbia conferito delega, entro i limiti della delega stessa.

Articolo 22 - Composizione e nomina del Collegio Sindacale - Funzioni

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e tre supplenti, rieleggibili.

Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge. All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione spettante ai sindaci, anche con riferimento alla loro partecipazione ai comitati previsti dall'articolo 19 che precede. Ai sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n.162, si considerano materie e settori, strettamente attinenti all'attività della società quelli elencati al precedente articolo 3.

La nomina del Collegio Sindacale avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e favorendo la professionalità, la professionalità e la diversità dei propri componenti, sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Inoltre, qualora siano applicabili criteri in derogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti (considerando entrambe le sezioni) almeno 3 (tre) candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi almeno 2 (due) candidati questi devono appartenere a generi diversi.

Tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ovvero la diversa misura stabilita o richiamata di volta in volta dalla Consob, ai sensi della normativa applicabile alla società, possono presentare una lista di candidati. L'avviso di convocazione indicherà la quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo122 D. Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista ne possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. L'avviso di convocazione indicherà almeno un mezzo di comunicazione a distanza per il deposito delle liste.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la meta della soglia di capitale individuata ai sensi del presente articolo.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di seguito previsto, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno in ogni caso depositarsi:(i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche; e (iii) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed due supplenti (la "**Lista di Maggioranza**");

(b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente (la "**Lista di Minoranza**").

Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti, che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. In tutti i sopra menzionati casi, il riparto dei sindaci dovrà assicurare, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero in difetto dal primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella Lista di Maggioranza, subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito, ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra menzionato, il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella lista, consenta di soddisfare detto requisito. Qualora le precedenti disposizioni di cui al presente comma non possano trovare applicazione, alla sostituzione provvederà l'Assemblea, deliberando secondo le maggioranze previste dalle applicabili disposizioni legislative, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Maggioranza, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, se l'applicazione dei criteri di cui al comma che precede non sia idonea ad integrare il Collegio Sindacale, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

In caso di sostituzione di un sindaco eletto nella Lista di Minoranza, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito o, in subordine, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, ancora in subordine, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'Assemblea, deliberando a maggioranza relativa ed in conformità a quanto previsto al penultimo comma del presente articolo. Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un sindaco effettivo e/o supplente eletti nella Lista di Minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibri tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In difetto, alle sostituzioni provvederà l'Assemblea, deliberando a maggioranza relativa ed in conformità a quanto previsto al penultimo comma del presente articolo.

Quando l'Assemblea sia chiamata ai sensi dell'articolo 2401, primo comma, c.c., alla nomina o alla sostituzione di uno dei sindaci eletti dalla Lista di Minoranza, non verranno computati i voti eventualmente espressi dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Le riunioni del Collegio possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle modalità dicuiall'articolo16 del presente statuto.

Articolo 23 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in conformità alla normativa applicabile.

Articolo 24 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il "**Dirigente Preposto**") scegliendolo tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare il Dirigente Preposto.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare, previo parere del Collegio Sindacale, un soggetto diverso dal Dirigente Preposto per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità ai sensi della disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* vigente (il "**Dirigente di Sostenibilità**") conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Il Dirigente di Sostenibilità dovrà essere scelto tra soggetti in possesso di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità.

Il compenso spettante al Dirigente Preposto e al Dirigente di Sostenibilità è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 26 - Ripartizione degli utili e pagamento dei dividendi

Gli utili netti di ogni esercizio devono essere così ripartiti:

- 5% a riserva legale, fino che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- la restante parte secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi ai sensi dell'articolo2433-bis c.c.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili cadono in prescrizione a favore della società.

Articolo 27 - Scioglimento della società

La società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge.

Articolo 28 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la società, i soci e i membri degli organi sociali il foro competente e quello di Reggio Emilia.

Articolo 29 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia.

F.TO CARLO MARCHETTI NOTAIO

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

All. "B" al n. 19104/10625 di rep.

REGOLAMENTO DEGLI

STRUMENTI FINANZIARI IBRIDI DI LANDI RENZO S.P.A.

EURO 13.083.382,03

Articolo 1

Oggetto

1.1 Il presente regolamento (il "**Regolamento**") disciplina le modalità, i termini e le condizioni di emissione, le caratteristiche, il regime di circolazione, nonché i diritti degli strumenti finanziari ibridi non convertibili e subordinati (gli "**Strumenti Finanziari Ibridi**") emessi da Landi Renzo S.p.A. (la "**Società**").

1.2 Gli Strumenti Finanziari Ibridi possono essere trasferiti soltanto in conformità alle disposizioni del presente Regolamento. Gli Strumenti Finanziari Ibridi hanno le caratteristiche e conferiscono i diritti previsti nel presente Regolamento.

1.3 Gli Strumenti Finanziari Ibridi sono strumenti finanziari non convertibili e subordinati, emessi ai sensi dell'articolo 2411, comma 3, del Codice Civile, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale e il pagamento della relativa remunerazione all'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società. Ad essi si applica, per quanto non diversamente previsto dal presente Regolamento e in quanto compatibile, la disciplina delle obbligazioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile.

1.4 Gli Strumenti Finanziari Ibridi sono idonei alla circolazione e sono rappresentati da certificati cartacei nominativi emessi in forma cartolare ai sensi di legge, sottoscritti da un amministratore della Società e rilasciati dalla Società ai titolari degli Strumenti Finanziari Ibridi (i "**Titolari**").

1.5 Ai fini della individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio dei diritti incorporati negli Strumenti Finanziari Ibridi, il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce e aggiorna un libro dei Titolari (il "**Registro**") con indicazione:

(a) del numero degli Strumenti Finanziari Ibridi emessi e in circolazione;

(b) della ragione o denominazione sociale, della sede legale, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi dei Titolari, nonché degli eventuali successivi Titolari;

(c) dell'indirizzo di ciascun Titolare per le comunicazioni;

(d) dei trasferimenti e dei vincoli relativi agli Strumenti Finanziari Ibridi;

(e) dei dati identificativi del rappresentante comune dei Titolari (il "**Rappresentante Comune**") nominato ai sensi del presente Regolamento e dell'indirizzo del medesimo rappresentante (se diverso da quello indicato al paragrafo 1.5(c) che precede) per le comunicazioni che dovranno essergli inviate ai sensi dello Statuto e/o del Regolamento.

1.6 Il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce altresì e conserva un registro in cui il Rappresentante Comune annota i verbali dell'Assemblea dei Titolari e registra ogni altra decisione adottata dai Titolari ai sensi del Regolamento.

1.7 In aggiunta ai termini definiti negli altri Articoli del presente Regolamento, i seguenti termini ed espressioni – quando indicati con lettere iniziali maiuscole – avranno il significato sotto indicato:

1.7.1 "**Accordo**" indica l'accordo in esecuzione di un piano attestato di risanamento ex articolo 56 CCII, sottoscritto per scambio di corrispondenza commerciale in data 10 settembre 2026 tra la Società, la controllata Metatron S.p.A. e i principali creditori finanziari delle medesime (le cui definizioni si intendono qui richiamate, salvo ove diversamente indicato).

1.7.2 "**CCII**" indica il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*), come di volta in volta modificato o integrato.

1.7.3 "**Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm**" indica gli strumenti finanziari ibridi emessi dalla Società con delibera in data 26 ottobre 2026 e che, ai sensi dell'Accordo, saranno interamente sottoscritti da Gireimm S.r.l., con sede legale in Via Giacomo Matteotti 6/A, 42015 Correggio (RE), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 05733380967 REA:RE-362637 ai sensi del relativo regolamento.

1.7.4 "**Massimo Importo Distribuibile Annuale**" indica, per ciascun esercizio, l'importo massimo che la Società potrebbe legittimamente destinare a distribuzione ai sensi di legge e di Statuto (utili di esercizio e riserve disponibili), come ridotto (a) degli importi necessari al mantenimento della Cassa

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Minima (come di seguito definita), (b) delle imposte dovute e (c) di ogni importo da destinarsi prioritariamente al servizio dell'indebitamento regolato dall'Accordo secondo la Waterfall (come di seguito definita). In nessun caso i pagamenti a titolo di (i) Rendimento Strumenti Finanziari Ibridi, ovvero (ii) rimborso facoltativo del Valore Nominale Strumenti Finanziari Ibridi, possono eccedere, in un dato esercizio, il Massimo Importo Distribuibile Annuale, restando esclusi da tale limite gli importi dovuti in caso di liquidazione e/o scioglimento della Società, disciplinati dall'Articolo 4.1 e dalla Waterfall. Il Rendimento Strumenti Finanziari Ibridi matura e si accumula esclusivamente quale parametro di calcolo del Massimo Importo Distribuibile Strumenti Finanziari Ibridi dovuto in caso di liquidazione e/o scioglimento della Società ai sensi dell'Articolo 4.1 e non attribuisce ai Titolari alcun diritto a pagamenti periodici o annuali, restando ogni pagamento in costanza di vita della Società meramente discrezionale e soggetto al Massimo Importo Distribuibile Annuale.

Articolo 2

Apporto e valore nominale

2.1 Il prezzo di emissione di ciascun Strumento Finanziario Ibrido è pari al 100% del proprio valore nominale unitario pari ad Euro 13.083.382,03 (tredicimilioniottantatremilatrecentottantadue/03) (il "**Prezzo di Emissione**") e il Prezzo di Emissione complessivo degli Strumenti Finanziari Ibridi è pari ad Euro 13.083.382,03 (tredicimilioniottantatremilatrecentottantadue/03).

2.2 Gli Strumenti Finanziari Ibridi potranno essere sottoscritti solamente tramite compensazione per pari importo con i debiti certi e liquidi della Società nei confronti di ciascun rispettivo sottoscrittore.

2.3 Gli Strumenti Finanziari Ibridi costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e subordinate della Società e le obbligazioni di pagamento da essi derivanti sono subordinate alle obbligazioni di pagamento dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate, presenti e future, della Società, ferma restando la sovraordinazione degli Strumenti Finanziari Ibridi rispetto agli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm e alle azioni rappresentative del capitale sociale della Società di qualsiasi categoria, nel rispetto della *Waterfall*.

2.4 In considerazione della discrezionalità dei pagamenti relativi agli Strumenti Finanziari Ibridi e, quindi, del conseguente trattamento contabile come posta di capitale, gli importi derivanti dalla sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Ibridi verranno contabilizzati dalla Società in un'apposita riserva di patrimonio netto targata denominata "**Riserva Strumenti Finanziari Ibridi**".

2.5 Fatti salvi i diritti disciplinati dal presente Regolamento, i Titolari degli Strumenti Finanziari Ibridi non avranno alcun diritto di restituzione e/o rimborso del relativo apporto né di quanto confluito nella Riserva Strumenti Finanziari Ibridi, se non in caso di liquidazione e/o scioglimento della Società e/o nei casi e nei limiti espressamente previsti dal presente Regolamento, secondo l'ordine di priorità previsto dalla *Waterfall*. In tale ultima ipotesi gli Strumenti Finanziari Ibridi avranno diritto di concorrere alla ripartizione dell'attivo nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4.1 che segue, senza garanzia di recupero del Massimo Importo Distribuibile Strumenti Finanziari Ibridi.

2.6 La Riserva Strumenti Finanziari Ibridi può essere utilizzata a copertura di perdite della Società solo dopo che tutte le altre riserve siano state integralmente utilizzate a tal fine.

2.7 In ogni caso, l'eventuale riduzione e/o azzeramento della Riserva Strumenti Finanziari Ibridi non pregiudicherà in alcun modo i diritti degli Strumenti Finanziari Ibridi né comporterà in alcun caso l'estinzione degli stessi.

Articolo 3

Competenza per l'emissione e data di emissione

L'emissione degli Strumenti Finanziari Ibridi in conformità e nei limiti di cui allo Statuto e al Regolamento è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 ottobre 2026, di cui al verbale a rogito notaio Carlo Marchetti di Milano.

La data di emissione (la "**Data di Emissione**") verrà annotata nel relativo Registro.

Articolo 4

Diritti degli Strumenti Finanziari Ibridi

4.1 Ciascun Strumento Finanziario Ibrido attribuisce il diritto di percepire dalla Società una remunerazione

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

commisurata discrezionalmente e senza alcun obbligo, alla liquidità, al netto degli importi eventualmente necessari per il mantenimento della "**Cassa Minima**" (da intendersi come l'importo pari a Euro 1 milione (*un milione/00*), che sarà determinata secondo un approccio *forward looking*, ovvero tenuto conto dell'importo complessivo di tutte le obbligazioni di pagamento con scadenza nei successivi 12 (*dodici*) mesi e degli incassi previsti per il medesimo periodo di 12 (*dodici*) mesi previamente verificati dal Business Monitoring Agent ai sensi dell'Accordo), e delle imposte dovute, ricevuta dalla Società in dipendenza di, tra l'altro, distribuzioni di utili e riserve disponibili derivanti, a titolo meramente esemplificativo, da o relativi a fondi riconducibili a:

(i) incasso da parte della Società di dividendi e/o altre distribuzioni di utili o riserve da parte di SAFE S.p.A., con sede legale in Via Lamborghini 18, San Giovanni in Persiceto (BO), Codice Fiscale e Partita IVA 03224661201 ("**SAFE**");

(ii) incasso da parte della Società di dividendi e/o altre distribuzioni di utili o riserve da parte della società Westport Fuel Systems Italia S.r.l., con sede legale in Via La Morra 1, Cherasco (CN), Codice Fiscale e Partita IVA 00525960043 ("**WFSI**");

(iii) Proventi Netti derivanti dalla vendita da parte della Società della propria partecipazione in WFSI;

(iv) Proventi Netti derivanti dalla vendita da parte della Società della propria partecipazione in Krishna Landi Renzo India Private Ltd ("**KLR**"), con sede legale in Plot NO-34 Sector-33 Gurgaon, Haryana (India), Permanent Account Number: AAFCK1758D, CIN: No. U35900DL2012PTC234552;

(v) Proventi Netti derivanti dall'eventuale vendita da parte della Società della propria partecipazione in SAFE;

(vi) Proventi Netti derivanti dall'eventuale vendita da parte della Società della propria partecipazione in una o più delle Altre Partecipate (come definite nell'Accordo);

(vii) ogni altro incasso della Società che dovesse essere disponibile, ferma restando la priorità rispetto ai diritti propri degli azionisti nei limiti del Massimo Importo Distribuibile Strumenti Finanziari Ibridi e la conformità rispetto al grado di subordinazione e, quindi, subordinatamente rispetto alle obbligazioni non subordinate e la priorità rispetto agli azionisti,

(collettivamente, la "**Liquidità Distribuibile**") in ciascun caso su base *pari passu* e *pro quota* tra tutti gli Strumenti Finanziari Ibridi, subordinatamente alle obbligazioni di pagamento dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate della Società, e con priorità sugli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm e sulle azioni rappresentative del capitale sociale della Società di qualsiasi categoria, nel rispetto della *Waterfall*, fino a un ammontare massimo complessivo pari al Massimo Importo Distribuibile Strumenti Finanziari Ibridi, fermo restando che:

(A) ai fini del presente paragrafo (4.1):

"**Massimo Importo Distribuibile Strumenti Finanziari Ibridi**" indica un importo pari alla somma del Valore Nominale Strumenti Finanziari Ibridi e del Rendimento Strumenti Finanziari Ibridi di volta in volta maturato, fermo restando che ogni pagamento a valere su tale importo effettuato in costanza di vita della Società potrà avvenire esclusivamente nel rispetto del Massimo Importo Distribuibile Annuale;

"**Rendimento Strumenti Finanziari Ibridi**" indica l'importo calcolato applicando al Valore Nominale Strumenti Finanziari Ibridi, a partire dalla data di emissione degli Strumenti Finanziari Ibridi, un rendimento al tasso annuo del 3%, su base 360 giorni, fermo restando che tale importo rileva esclusivamente quale parametro di calcolo del Massimo Importo Distribuibile Strumenti Finanziari Ibridi e non attribuisce ai Titolari alcun diritto a pagamenti periodici o annuali;

"**Valore Nominale Strumenti Finanziari Ibridi**" indica, con riferimento a ciascun titolo relativo agli Strumenti Finanziari Ibridi, un importo pari alla porzione dell'importo di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Ibridi;

"***Waterfall***" indica la *waterfall* di pagamenti da eseguirsi da parte della Società ai propri creditori al verificarsi degli Eventi di Liquidità (come definiti nell'Accordo) ai termini del Paragrafo 8.3 e nell'ordine di cui al Paragrafo 8.4 dell'Accordo, come nel seguito dettagliata:

(i) in primo luogo, per il rimborso anticipato obbligatorio del Credito da Regresso SACE (come definito nell'Accordo);

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

(ii) in secondo luogo, per il pagamento degli Interessi SACE, che dovranno essere corrisposti esclusivamente nel caso e nella misura in cui – una volta soddisfatti integralmente gli importi di cui al precedente punto (i) – residuino importi da destinare ai Creditori Finanziari ai sensi dell'Articolo 8.3 (*Eventi di Liquidità*) dell'Accordo;

(iii) in terzo luogo, per il rimborso anticipato obbligatorio del Debito Chirografario Residuo (come definito nell'Accordo), una volta soddisfatti integralmente gli importi di cui ai precedenti punti (i) e (ii);

(iv) in quarto luogo, per il pagamento degli Interessi Debito Chirografario, che dovranno essere corrisposti esclusivamente nel caso e nella misura in cui residuino importi da destinare ai Creditori Finanziari ai sensi dell'Articolo 8.3 (*Eventi di Liquidità*) dell'Accordo, una volta soddisfatti integralmente gli importi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii);

(v) in quinto luogo, per il pagamento del Debito Chirografario Residuo (come definito nell'Accordo) che, al verificarsi degli scenari di cui al Paragrafo 6.2.4 dell'Accordo, sia stato stralciato e trasformato in Credito Earn Out Ulteriore (come definito nell'Accordo) ai sensi del medesimo Articolo 6.2.4, una volta soddisfatti integralmente gli importi di cui ai precedenti punti da (i) a (iv);

(vi) in sesto luogo, per il pagamento *pari passu* e *pro quota* del Credito Earn Out (come definito nell'Accordo) e, discrezionalmente e senza alcun obbligo, di quanto dovuto ai Titolari ai sensi del Regolamento, ferma restando la discrezionalità di cui al presente articolo 4.1, una volta soddisfatti integralmente gli importi di cui ai precedenti punti da (i) a (v);

(vii) in settimo luogo, discrezionalmente e senza alcun obbligo, per il pagamento di quanto dovuto ai titolari degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm, una volta soddisfatti integralmente gli importi di cui ai precedenti punti da (i) a (vi);

(viii) in ultimo luogo, per il pagamento di quanto dovuto ai soci della Società a titolo di *equity*, una volta soddisfatti integralmente gli importi di cui ai precedenti punti da (i) a (vii);

(B) la Società non può effettuare pagamenti ai Titolari di Strumenti Finanziari Ibridi fintanto che non abbia rimborsato integralmente il proprio indebitamento finanziario regolato dall'Accordo e ivi definito come Credito da Regresso SACE e Debito Chirografario Residuo, entrambi come incrementati dai relativi interessi, in ciascun caso nel rispetto della *Waterfall*;

(C) la Società non è tenuta a effettuare pagamenti ai Titolari per un importo complessivo eccedente il Massimo Importo Distribuibile Strumenti Finanziari Ibridi, fermo restando che tale valore rappresenta esclusivamente il limite massimo di eventuali pagamenti discrezionali e non vi è alcun obbligo di pagamento da parte della Società di tale importo, né il mancato pagamento determina alcun obbligo di cumulo con eventuali pagamenti successivi;

(D) gli Strumenti Finanziari Ibridi conferiscono a ciascun Titolare i diritti di cui al presente paragrafo 4.1 in proporzione al numero degli Strumenti Finanziari Ibridi detenuti da ciascun Titolare rispetto al numero complessivo degli Strumenti Finanziari Ibridi emessi dalla Società;

(E) a seguito dell'integrale pagamento ai Titolari degli importi di cui al Massimo Importo Distribuibile Strumenti Finanziari Ibridi, tutti gli Strumenti Finanziari Ibridi saranno automaticamente annullati anche qualora quanto percepito sia di importo complessivamente inferiore al Massimo Importo Distribuibile Strumenti Finanziari Ibridi a fronte di una integrale liquidazione della Società con distribuzione di tutti gli attivi e nulla sarà più dovuto in relazione agli Strumenti Finanziari Ibridi annullati contestualmente alla chiusura della liquidazione della Società e cancellazione della stessa. L'annullamento degli Strumenti Finanziari Ibridi comporterà la cessazione di qualsiasi diritto di qualunque tipo dei relativi Titolari in relazione agli Strumenti Finanziari Ibridi annullati, con effetto dalla data del relativo annullamento;

(F) sino all'estinzione degli Strumenti Finanziari Ibridi, la Società non potrà emettere obbligazioni anche ibride, azioni o altri titoli, né attribuire diritti, che conferiscano diritti di grado pari o poziore rispetto a quelli degli Strumenti Finanziari Ibridi, se non con il preventivo consenso dell'Assemblea dei Titolari espresso ai sensi degli Articoli 9 e 10.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Articolo 5

Pagamenti

5.1 Il pagamento di qualsiasi importo dovuto a ciascun Titolare o, ove applicabile, ai relativi successori e aventi causa, ai sensi del Regolamento, verrà eseguito sul conto corrente comunicato alla Società da tale Titolare o dai suoi successori ed aventi causa.

5.2 In caso di ritardo nel pagamento di somme deliberate ai Titolari ai sensi del Regolamento, sugli importi scaduti e non pagati maturano interessi di mora al tasso annuo del 9%, dalla data di esigibilità sino all'effettivo pagamento, fermo restando ogni altro diritto o rimedio dei Titolari.

Articolo 6

Durata

Fermo ove altrimenti previsto nel presente Regolamento (ivi incluse, senza limitazione, le disposizioni di cui all'Articolo 4.1 (E)), gli Strumenti Finanziari Ibridi scadono con la Società e, in ogni caso, alla sua liquidazione, pertanto, diverranno dovuti ed esigibili e saranno rimborsati alla data in cui venga avviato uno scioglimento, una liquidazione o una messa in liquidazione della Società in conformità a (i) qualsiasi disposizione di legge applicabile, o qualsiasi decisione di un'autorità giudiziaria o amministrativa, oppure (ii) qualsiasi deliberazione adottata dall'assemblea dei soci della Società, oppure (iii) qualsiasi previsione contenuta nello statuto della Società *pro tempore* vigente (inclusa la durata della Società che, alla Data di Emissione, è fissata nel suo statuto al 31 dicembre 2100). I Titolari hanno diritto di esigere il rimborso solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dal presente Regolamento. Il rimborso del Valore Nominale Strumenti Finanziari Ibridi potrà avvenire esclusivamente (a) in caso di liquidazione e/o scioglimento della Società, secondo l'ordine di priorità della *Waterfall* e nei limiti del relativo Massimo Importo Distribuibile Strumenti Finanziari Ibridi, ovvero (b) a discrezione della Società, mediante rimborso facoltativo (opzione call) e previo integrale soddisfacimento dell'indebitamento finanziario regolato dall'Accordo, nel rispetto della *Waterfall* e del Massimo Importo Distribuibile Annuale.

Articolo 7

Regime di circolazione

7.1 Senza pregiudizio per quanto previsto al successivo paragrafo 7.3, per tutta la durata dell'Accordo, gli Strumenti Finanziari Ibridi possono essere trasferiti nel rispetto delle disposizioni dell'Accordo. In ogni caso, gli Strumenti Finanziari Ibridi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2412 del Codice Civile, possono essere sottoscritti e, in caso di successiva circolazione, acquistati soltanto da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali, come risulta dalla delibera di emissione.

7.2 Ai fini del trasferimento degli Strumenti Finanziari Ibridi, la Società provvederà ad annotare il nome dell'acquirente degli Strumenti Finanziari Ibridi su ciascun certificato rappresentativo del relativo titolo obbligazionario e nel Registro oppure, in alternativa, provvederà a rilasciare un nuovo titolo obbligazionario intestato al cessionario previa annotazione dell'emissione e dell'annullamento del titolo obbligazionario del cedente sul Registro. Colui che chiede l'intestazione del titolo obbligazionario a favore di un altro soggetto, o il rilascio di un nuovo titolo obbligazionario ad esso intestato, deve provare la propria identità e capacità di disporre (i.e. la sola legittimazione ad agire), mediante certificazione di un notaio. Qualora l'intestazione o il rilascio sia richiesto dal cessionario, questi dovrà esibire il titolo obbligazionario e dimostrare il proprio diritto mediante atto autenticato da un notaio. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, in relazione al trasferimento degli Strumenti Finanziari Ibridi si applicherà *mutatis mutandis* la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di obbligazioni nominative.

7.3 A seguito della scadenza e/o il venir meno dell'Accordo, ciascun Titolare potrà, anche disgiuntamente dagli altri, cedere liberamente a terzi gli Strumenti Finanziari Ibridi, anche in parte.

Articolo 8

Investimento di rischio

Ciascun Titolare, con la sottoscrizione o l'acquisto degli Strumenti Finanziari Ibridi, riconosce ed accetta che gli Strumenti Finanziari Ibridi costituiscono un investimento di rischio, considerato che essi sono emessi come

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

titoli di debito subordinati e perpetui, il cui rimborso è condizionato ai termini del presente Regolamento e conferiscono esclusivamente i diritti specificamente ed espressamente previsti dal Regolamento.

Articolo 9

Diritti Amministrativi

9.1 Gli Strumenti Finanziari Ibridi emessi e interamente liberati conferiscono ai Titolari regolarmente iscritti nel Registro soltanto i seguenti diritti amministrativi (i "**Diritti Amministrativi**"):

(a) il diritto di consultare ed estrarre copia dei libri della Società ai quali il relativo Rappresentante Comune o i singoli Titolari hanno diritto di accedere ai sensi dell'articolo 2422, comma 2, del Codice Civile;

(b) il diritto di ricevere l'avviso di convocazione delle assemblee dei soci della Società chiamate a deliberare su una delle materie di cui al successivo paragrafo 9.1(d) e, ove rilevante in relazione alle materie di cui al successivo paragrafo 9.1(d), qualsiasi documento e informazione messi a disposizione prima dell'assemblea dei soci convocata o da convocare per deliberare su tali materie;

(c) il diritto di ricevere la seguente documentazione:

(i) il Bilancio della Società, accompagnato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della relativa Società di Revisione, entro e non oltre la prima data tra (i) il 15° (*quindicesimo*) giorno successivo alla relativa approvazione, e (ii) il 180° (*centottantesimo*) giorno successivo alla data di chiusura dell'esercizio cui il Bilancio si riferisce;

(ii) il bilancio di SAFE, accompagnato dalle relazioni del relativo Consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della relativa Società di Revisione, entro e non oltre la prima data tra (i) il 15° (*quindicesimo*) giorno successivo alla relativa approvazione e (ii) il 180° (*centottantesimo*) giorno successivo alla data di chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

(iii) il bilancio di WFSI e di KLR entro e non oltre il 15° (*quindicesimo*) giorno successivo alla relativa approvazione;

(iv) l'ordine del giorno delle assemblee dei soci della Società almeno 8 (*otto*) Giorni Lavorativi prima della data programmata per l'assemblea (ovvero il giorno antecedente la data programmata per l'eventuale assemblea in forma totalitaria), nonché copia del verbale di tutte le assemblee della Società entro i 20 (*venti*) Giorni Lavorativi successivi alla riunione;

(v) entro 60 (*sessanta*) giorni dalla scadenza di ciascun trimestre solare, a decorrere dal trimestre solare che termina il 31 ottobre 2026 (incluso), una relazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società avente a oggetto:

1. quanto alla relazione relativa al 31 ottobre 2026:

- il conto economico, lo stato patrimoniale e il cash flow della Società al 31 ottobre 2026;

- dati sulla posizione finanziaria netta per Istituto bancario al 31 ottobre 2026 (della Società) post Scissione di Newco (come definita nell'Accordo);

- l'andamento del fatturato e del *gross margin* per canali (OEM, MHD, AM) (dati consolidati del business "Green Transportation" al 31 ottobre 2026);

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

- l'andamento del *net working capital* (NWC consolidato) del business "Green Transportation" al 31 ottobre 2026;
- l'andamento della partecipata KLR al 30 settembre 2026 in termini di fatturato ed *EBITDA Adjusted*;
- il conto economico, lo stato patrimoniale e il *cash flow* del consolidato SAFE (il *business* "Clean Tech") al 30 settembre 2026;
- l'andamento del NWC del *business* "Clean Tech" al 30 settembre 2026;
- il *backlog* al 30 settembre 2026 di SAFE ed il *forecast entry order at year end*;

2. quanto alle relazioni trimestrali successive, a partire dal 31 dicembre 2026, verranno rappresentati, alla data di riferimento:
   - il conto economico, lo stato patrimoniale e il *cash flow* della Società post fusione e post scissione;
   - dati sulla posizione finanziaria netta per Istituto bancario (controfirmata dal Business Monitoring Agent);
   - la PFN della Società e di SAFE;
   - l'andamento della partecipata KLR in termini di fatturato ed EBITDA Adjusted;
   - il conto economico, lo stato patrimoniale e il cash flow di SAFE (il business "Clean Tech");
   - l'andamento del NWC del business "Clean Tech";
   - il *backlog* di SAFE ed il *forecast dell'entry order at year end*;
   - ogni altro fatto e/o evento che possa inficiare anche solo potenzialmente il rispetto del Piano di risanamento ex art. 56 CCII della Società e il conto economico e stato patrimoniale di SAFE;

(vi) entro 90 (*novanta*) giorni dalla scadenza di ciascun semestre solare, a decorrere dal semestre solare che termina il 31 dicembre 2026 (incluso), il Documento di Monitoraggio redatto dal Business Monitoring Agent;

(vii) tempestiva comunicazione al Rappresentante Comune del verificarsi di un utilizzo della Riserva Strumenti Finanziari Ibridi a copertura perdite ovvero di una sua ricostituzione, con indicazione dell'entità;

(viii) comunicazione del calcolo del Massimo Importo Distribuibile Annuale e del Massimo Importo Distribuibile Strumenti Finanziari Ibridi e della Cassa Minima prima di ogni pagamento ai Titolari;

(ix) comunicazione di ogni decisione di esercizio dell'opzione di rimborso facoltativo.

(d) Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione della Società deliberi una delle seguenti materie ovvero che tali materie vengano deliberate dall'assemblea della Società, in entrambi i casi senza il preventivo consenso del Rappresentante Comune, da esercitarsi solo in conformità a quanto

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

previsto al paragrafo 9.3, la Società sarà tenuta al rimborso anticipato integrale degli Strumenti Finanziari Ibridi e al pagamento di tutti gli interessi, remunerazioni e ogni altra somma agli stessi relativa maturata e non corrisposta (compresi gli importi eventualmente differiti o cumulati):

(i) eventuali modifiche al presente Regolamento;

(ii) qualsiasi modifica dello Statuto o altre delibere che possano incidere negativamente sui diritti dei Titolari previsti nel presente Regolamento;

(iii) il diritto di riunirsi e votare all'Assemblea dei Titolari ai sensi del successivo articolo 10;

(iv) il diritto di ricevere dalla Società, contestualmente alla loro distribuzione, copia di tutti i documenti inviati dalla Società a (A) la generalità dei suoi soci (o a qualsiasi classe di essi), e a (B) la generalità dei suoi creditori;

(v) distribuzione di dividendi, acconti su dividendi, riserve o di qualsiasi altra somma o attività a favore dei propri azionisti, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma e/o riacquisto, rimborso, annullamento o altra acquisizione, diretta o indiretta, di azioni proprie o di altri strumenti di capitale di pari o inferiore grado di subordinazione rispetto agli Strumenti Finanziari Ibridi e/o effettuare alcun pagamento a titolo di riduzione del capitale sociale o di distribuzione di riserve disponibili a favore degli azionisti (ciascuna, una "**Distribuzione**"), fermo restando che qualsiasi Distribuzione potrà avvenire solo dopo che gli Strumenti Finanziari Ibridi e i relativi diritti siano stati rimborsati per intero.

9.2 Il Rappresentante Comune ha inoltre diritto di ricevere l'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno e la documentazione istruttoria, e di partecipare, senza diritto di voto ma con facoltà di intervenire e richiedere la verbalizzazione del proprio intervento, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società chiamate a deliberare su una o più delle seguenti materie: (a) approvazione del progetto di bilancio e proposte di destinazione degli utili e/o di distribuzione di riserve o dividendi; (b) determinazione, distribuzione o pagamento ai Titolari ed esercizio dell'opzione di rimborso facoltativo; (c) determinazione e verifica del Massimo Importo Distribuibile Strumenti Finanziari Ibridi e della Cassa Minima; (d) operazioni straordinarie e operazioni sul capitale, ivi incluse le riduzioni per perdite ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile; (e) assunzione di nuovo indebitamento finanziario non previsto nel Piano di risanamento; (f) atti di disposizione delle partecipazioni in SAFE, WFSI e KLR e determinazione dei relativi Proventi Netti; (g) modifiche al Regolamento o allo Statuto che incidano sui diritti dei Titolari; e (h) atti relativi agli Eventi di Liquidità e all'applicazione della Waterfall ai sensi dell'Accordo. La partecipazione ha finalità meramente informativa e di tutela degli interessi comuni dei Titolari e non attribuisce diritto di voto.

9.3 I Diritti Amministrativi di cui al paragrafo 9.1 possono essere esercitati dai Titolari esclusivamente tramite il Rappresentante Comune, ad eccezione del Diritto Amministrativo di cui al paragrafo 9.1(a) (se applicabile) che può essere esercitato individualmente da ciascun Titolare. Il Rappresentante Comune può esercitare i Diritti Amministrativi di cui al paragrafo 9.1(d) solo a seguito di una delibera dell'Assemblea dei Titolari ai sensi del successivo Articolo 10.

9.4 Il Rappresentante Comune indicherà, sulla base delle indicazioni ricevute dai titolari degli Strumenti Finanziari Ibridi, un consigliere membro del consiglio di amministrazione della Società.

9.5 Fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 10, gli Strumenti Finanziari Ibridi non conferiscono al Titolare il diritto di partecipare, intervenire o votare alle assemblee ordinarie e/o straordinarie della Società.

Articolo 10

Assemblea speciale

10.1 I Titolari degli Strumenti Finanziari Ibridi si riuniscono in apposita assemblea speciale ("**Assemblea dei Titolari**"), al fine di deliberare, ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile e, in quanto compatibili, degli articoli 2415 e 2416 del Codice Civile, su:

(a) l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 9.1(d);

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

(b) la nomina, la revoca e la sostituzione del Rappresentante Comune.

Nel caso di cui al precedente paragrafo (a), il Rappresentante Comune, o qualsiasi altra persona di volta in volta designata dall'Assemblea dei Titolari, ha il diritto di partecipare all'assemblea dei soci della Società, senza diritto di voto, e di intervenire al solo scopo di comunicare le delibere adottate dall'Assemblea dei Titolari.

10.2 Prima di assumere qualsivoglia delibera sulle materie di cui al precedente paragrafo 10.1(a), l'assemblea dei soci della Società deve essere messa a conoscenza delle delibere eventualmente adottate dall'Assemblea dei Titolari.

10.3 Al fine di consentire ai Titolari di adottare le delibere di cui al precedente paragrafo 10.1(a) e di esprimere il relativo orientamento e/o approvazione della decisione, il Consiglio di Amministrazione della Società deve convocare l'Assemblea dei Titolari con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, fermo restando che la seconda convocazione deve essere fissata almeno 2 giorni lavorativi dopo la prima. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno. In tutti gli altri casi, l'Assemblea dei Titolari deve essere convocata dal Rappresentante Comune con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni. Per chiarezza, nel caso in cui non si raggiunga il quorum costitutivo dell'Assemblea dei Titolari convocata ai sensi del presente Paragrafo per deliberare su uno degli argomenti di cui al paragrafo 10.1(a), l'Assemblea dei Titolari deve riunirsi in seconda convocazione ai sensi del presente articolo 10. Qualora il quorum costitutivo non venga raggiunto in seconda convocazione, il diritto di veto di cui al precedente paragrafo 9.1(d) deve intendersi come esercitato.

10.4 L'Assemblea dei Titolari può altresì essere convocata dal Rappresentante Comune o, in mancanza, dal collegio sindacale, con il preavviso di cui al paragrafo 10.3, qualora ne facciano richiesta uno o più dei Titolari che detengono un numero complessivo degli Strumenti Finanziari Ibridi pari ad almeno il 10% del totale degli Strumenti Finanziari Ibridi in circolazione.

10.5 L'Assemblea dei Titolari delibera validamente, anche se non convocata come sopra, quando sono presenti tutti i Titolari e il Rappresentante Comune e nessuno si oppone alla discussione.

10.6 L'Assemblea dei Titolari, in prima, seconda e ulteriore convocazione, è regolarmente costituita con la presenza, e delibera con il voto favorevole, dei Titolari che rappresentino almeno il 51% degli Strumenti Finanziari Ibridi in circolazione.

10.7 L'Assemblea dei Titolari è presieduta dal Rappresentante Comune o, in sua assenza, da una persona eletta con il voto della maggioranza degli Strumenti Finanziari Ibridi presenti alla riunione.

10.8 Ciascun Titolare può farsi rappresentare da un rappresentante con delega scritta, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2372 del Codice Civile, espressamente applicabile a tale delega.

10.9 L'Assemblea dei Titolari può essere tenuta anche in audio o video conferenza a condizione che:

(a) l'identità dei presenti e la regolarità di ogni eventuale delega possano essere accertate in qualsiasi momento;

(b) siano garantiti il regolare svolgimento delle riunioni e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di voto e l'accuratezza del processo di verbalizzazione;

(c) i presenti siano autorizzati a trasmettere, ricevere e visionare documenti; e

(d) il presidente dell'assemblea sia messo in condizione di svolgere le proprie funzioni e di percepire correttamente gli eventi assembleari da registrare.

10.10 Le decisioni assunte da un'Assemblea dei Titolari ai sensi del presente articolo 10 sono vincolanti per tutti i Titolari convocati a tale Assemblea dei Titolari (compresi i Titolari assenti e dissenzienti) e, una volta comunicate alla Società, per la Società medesima.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Articolo 11

Rappresentante Comune

11.1 Gli Strumenti Finanziari Ibridi hanno un unico rappresentante comune, ai sensi degli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile, che rappresenta i Titolari. Il Rappresentante Comune è nominato dall'Assemblea dei Titolari ai sensi dell'Articolo 10. In difetto di nomina entro 30 (trenta) giorni dall'emissione degli Strumenti Finanziari Ibridi, ovvero in caso di cessazione non tempestivamente sostituita, il Rappresentante Comune è nominato, su ricorso di uno qualsiasi dei Titolari o del Consiglio di Amministrazione, dal Tribunale di Milano.

11.2 Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori dei Titolari e possono essere nominate le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati, e se nominati decadono, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società e coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'articolo 2399 del Codice Civile.

11.3 Il Rappresentante Comune dura in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea dei Titolari all'atto della nomina e, in mancanza, per tre esercizi; è rieleggibile e può essere revocato dall'Assemblea dei Titolari in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa. La cessazione per qualsiasi causa non pregiudica gli atti già compiuti.

11.4 Il Rappresentante Comune:

(a) dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Titolari e ne cura la comunicazione alla Società;

(b) esercita, per conto dei Titolari, i Diritti Amministrativi di cui al paragrafo 9.1(d) nei limiti di cui al paragrafo 9.3;

(c) tiene il registro dei verbali di cui al paragrafo 1.6;

(d) riceve dalla Società le comunicazioni e l'informativa previste dal Regolamento e le trasmette ai Titolari;

(e) presiede, ove previsto, l'Assemblea dei Titolari ai sensi del paragrafo 10.7; e

(f) compie gli atti conservativi dei diritti comuni dei Titolari.

11.5 Il compenso del Rappresentante Comune, ove previsto, è stabilito dall'Assemblea dei Titolari ed è posto a carico della Società fino all'importo massimo complessivo di Euro 20.000,00 omnicomprensivo per il triennio di durata dell'incarico, che vi provvede in via anticipata rispetto a qualsiasi pagamento dovuto ai Titolari ai sensi dell'Articolo 4.

11.6 Il Rappresentante Comune comunica senza indugio alla Società i propri dati identificativi e l'indirizzo per le comunicazioni ai fini dell'aggiornamento del Registro ai sensi del paragrafo 1.5(e).

Articolo 12

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra la Società e i Titolari saranno effettuate con posta elettronica certificata, inviata, se alla Società, presso la sede della Società all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se al Titolare, all'indirizzo del medesimo indicato nel Registro.

Articolo 13

Riservatezza

I Titolari e il Rappresentante Comune mantengono riservate le informazioni non pubbliche ricevute dalla Società in forza del Regolamento e le utilizzano esclusivamente per l'esercizio dei diritti da esso derivanti, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge o da un'autorità competente.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Articolo 14

Integrazione

14.1 L'eventuale invalidità, illegittimità o inefficacia di una singola previsione del Regolamento non pregiudica la validità delle restanti previsioni; le parti sostituiscono la previsione inefficace con altra valida che ne realizzi per quanto possibile la finalità economica.

14.2 Il Regolamento vincola e produce effetti a favore dei Titolari e dei rispettivi successori e aventi causa, nei limiti del regime di circolazione di cui all'Articolo 7.

Articolo 15

Legge applicabile

Il Regolamento e gli Strumenti Finanziari Ibridi sono regolati dalla legge italiana.

Articolo 16

Foro competente

Per tutte le controversie relative ali Strumenti Finanziari Ibridi ed all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità del Regolamento, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

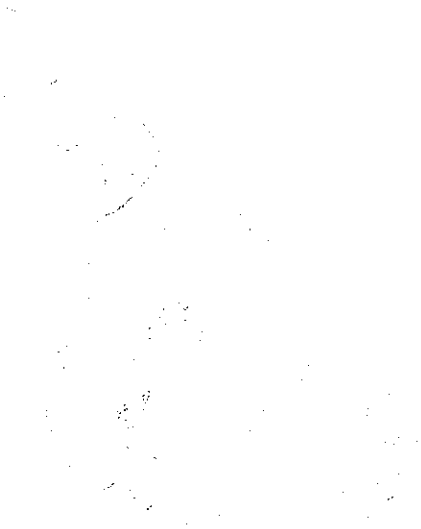
Articolo 17

Ulteriori Disposizioni

17.1 La sottoscrizione e il possesso degli Strumenti Finanziari Ibridi comporta la piena conoscenza e accettazione dei termini e delle condizioni del Regolamento.

17.2 Per tutto quanto non previsto dal Regolamento, valgono le applicabili disposizioni di legge e dello Statuto.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited



Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

All. "C" al n. 19104/10625 di rep.

REGOLAMENTO DEGLI

STRUMENTI FINANZIARI IBRIDI DI LANDI RENZO S.P.A.

EURO 2.331.996,13

Articolo 1

Oggetto

1.1 Il presente regolamento (il "**Regolamento**") disciplina le modalità, i termini e le condizioni di emissione, le caratteristiche, il regime di circolazione, nonché i diritti degli strumenti finanziari ibridi non convertibili e subordinati (gli "**Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm**") emessi da Landi Renzo S.p.A. (la "**Società**").

1.2 Gli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm possono essere trasferiti soltanto in conformità alle disposizioni del presente Regolamento. Gli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm hanno le caratteristiche e conferiscono i diritti previsti nel presente Regolamento.

1.3 Gli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm sono strumenti finanziari non convertibili e subordinati, emessi ai sensi dell'articolo 2411, comma 3, del Codice Civile, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale e il pagamento della relativa remunerazione all'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società. Ad essi si applica, per quanto non diversamente previsto dal presente Regolamento e in quanto compatibile, la disciplina delle obbligazioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile.

1.4 Gli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm sono idonei alla circolazione e sono rappresentati da certificati cartacei nominativi emessi in forma cartolare ai sensi di legge, sottoscritti da un amministratore della Società e rilasciati dalla Società ai titolari degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm (i "**Titolari**").

1.5 Ai fini della individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio dei diritti incorporati negli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm, il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce e aggiorna un libro dei Titolari (il "**Registro**") con indicazione:

(a) del numero degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm emessi e in circolazione;

(b) della ragione o denominazione sociale, della sede legale, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi dei Titolari, nonché degli eventuali successivi Titolari;

(c) dell'indirizzo di ciascun Titolare per le comunicazioni;

(d) dei trasferimenti e dei vincoli relativi agli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm;

(e) dei dati identificativi del rappresentante comune dei Titolari (il "**Rappresentante Comune**") nominato ai sensi del presente Regolamento e dell'indirizzo del medesimo rappresentante (se diverso da quello indicato al paragrafo 1.5(c) che precede) per le comunicazioni che dovranno essergli inviate ai sensi dello Statuto e/o del Regolamento.

1.6 Il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce altresì e conserva un registro in cui il Rappresentante Comune annota i verbali dell'Assemblea dei Titolari e registra ogni altra decisione adottata dai Titolari ai sensi del Regolamento.

1.7 In aggiunta ai termini definiti negli altri Articoli del presente Regolamento, i seguenti termini ed espressioni – quando indicati con lettere iniziali maiuscole – avranno il significato sotto indicato:

1.7.1 "**Accordo**" indica l'accordo in esecuzione di un piano attestato di risanamento ex articolo 56 CCII, sottoscritto per scambio di corrispondenza commerciale in data 10 settembre 2026 tra la Società, la controllata Metatron S.p.A. e i principali creditori finanziari delle medesime, reso disponibile ai Titolari anteriormente alla sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm (le cui definizioni si intendono qui richiamate, salvo ove diversamente indicato).

1.7.2 "**CCII**" indica il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*), come di volta in volta modificato o integrato.

1.7.3 "**Strumenti Finanziari Ibridi SGT**" indica gli strumenti finanziari ibridi emessi dalla Società con delibera in data 26 ottobre 2026 e che, ai sensi dell'Accordo, saranno interamente sottoscritti da Sagitta SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, codice

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi n. 01653630564, ai sensi del relativo regolamento.

1.7.4 "**Massimo Importo Distribuibile Annuale**" indica, per ciascun esercizio, l'importo massimo che la Società potrebbe legittimamente destinare a distribuzione ai sensi di legge e di Statuto (utili di esercizio e riserve disponibili), come ridotto (a) degli importi necessari al mantenimento della Cassa Minima (come di seguito definita), (b) delle imposte dovute e (c) di ogni importo da destinarsi prioritariamente al servizio dell'indebitamento regolato dall'Accordo secondo la Waterfall (come di seguito definita). In nessun caso i pagamenti a titolo di rimborso facoltativo del Valore Nominale Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm possono eccedere, in un dato esercizio, il Massimo Importo Distribuibile Annuale, restando esclusi da tale limite gli importi dovuti in caso di liquidazione e/o scioglimento della Società, disciplinati dall'Articolo 4.1 e dalla Waterfall.

Articolo 2

Apporto e valore nominale

2.1 Il prezzo di emissione di ciascun Strumento Finanziario Ibrido è pari al 100% del proprio valore nominale unitario pari ad Euro 2.331.996,13 (duemilioni trecentotrentunomila novecentonovantasei/13) (il "**Prezzo di Emissione**") e il Prezzo di Emissione complessivo degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm è pari ad Euro 2.331.996,13 (duemilioni trecentotrentunomila novecentonovantasei/13).

2.2 Gli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm potranno essere sottoscritti solamente tramite compensazione per pari importo con i debiti certi e liquidi della Società nei confronti di ciascun rispettivo sottoscrittore.

2.3 Gli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e subordinate della Società e le obbligazioni di pagamento da essi derivanti sono subordinate alle obbligazioni di pagamento dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate, presenti e future, della Società, ferma restando la sovraordinazione degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm rispetto alle azioni rappresentative del capitale sociale della Società di qualsiasi categoria, nel rispetto della *Waterfall*.

2.4 In considerazione della discrezionalità dei pagamenti relativi agli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm e, quindi, del conseguente trattamento contabile come posta di capitale, gli importi derivanti dalla sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm verranno contabilizzati dalla Società in un'apposita riserva di patrimonio netto targata, denominata "**Riserva Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm**".

2.5 Fatti salvi i diritti disciplinati dal presente Regolamento, i Titolari degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm non avranno alcun diritto di restituzione e/o rimborso del relativo apporto né di quanto confluito nella Riserva Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm, se non in caso di liquidazione e/o scioglimento della Società e/o nei casi e nei limiti espressamente previsti dal presente Regolamento, secondo l'ordine di priorità previsto dalla Waterfall. In tale ultima ipotesi gli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm avranno diritto di concorrere alla ripartizione dell'attivo nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4.1 che segue, senza garanzia di recupero del Massimo Importo Distribuibile Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm.

2.6 La Riserva Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm può essere utilizzata a copertura di perdite della Società, solo dopo che tutte le altre riserve, fatta eccezione per la riserva targata riferibile agli Strumenti Finanziari Ibridi SGT, siano state integralmente utilizzate a tal fine.

2.7 In ogni caso, l'eventuale riduzione e/o azzeramento della Riserva Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm non pregiudicherà in alcun modo i diritti degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm né comporterà in alcun caso l'estinzione degli stessi.

Articolo 3

Competenza per l'emissione e data di emissione

L'emissione degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm in conformità e nei limiti di cui allo Statuto e al Regolamento è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 ottobre 2026, di cui al verbale a rogito notaio Carlo Marchetti di Milano.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

La data di emissione verrà annotata nel relativo Registro(la "**Data di Emissione**").

Articolo 4

Diritti degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm

4.1 Ciascun Strumento Finanziario Ibrido Gireimm attribuisce il diritto di percepire dalla Società una remunerazione commisurata discrezionalmente e senza alcun obbligo, alla liquidità, al netto degli importi eventualmente necessari per il mantenimento della "**Cassa Minima**" (da intendersi come l'importo pari a Euro 1 milione (*un milione/00*), che sarà determinata secondo un approccio *forward looking*, ovvero tenuto conto dell'importo complessivo di tutte le obbligazioni di pagamento con scadenza nei successivi 12 (*dodici*) mesi e degli incassi previsti per il medesimo periodo di 12 (*dodici*) mesi previamente verificati dal Business Monitoring Agent ai sensi dell'Accordo), e delle imposte dovute, ricevuta dalla Società in dipendenza di, tra l'altro, distribuzioni di utili e riserve disponibili derivanti, a titolo meramente esemplificativo, da o relativi a fondi riconducibili a:

(i) incasso da parte della Società di dividendi e/o altre distribuzioni di utili o riserve da parte di SAFE S.p.A., con sede legale in Via Lamborghini 18, San Giovanni in Persiceto (BO), Codice Fiscale e Partita IVA 03224661201 ("**SAFE**");

(ii) incasso da parte della Società di dividendi e/o altre distribuzioni di utili o riserve da parte della società Westport Fuel Systems Italia S.r.l., con sede legale in Via La Morra 1, Cherasco (CN), Codice Fiscale e Partita IVA 00525960043 ("**WFSI**");

(iii) Proventi Netti derivanti dalla vendita da parte della Società della propria partecipazione in WFSI;

(iv) Proventi Netti derivanti dalla vendita da parte della Società della propria partecipazione in Krishna Landi Renzo India Private Ltd ("**KLR**"), con sede legale in Plot NO-34 Sector-33 Gurgaon, Haryana (India), Permanent Account Number AAFCK1758D, CIN: No. U35900DL2012PTC234552;

(v) Proventi Netti derivanti dall'eventuale vendita da parte della Società della propria partecipazione in SAFE;

(vi) Proventi Netti derivanti dall'eventuale vendita da parte della Società della propria partecipazione in una o più delle Altre Partecipate (come definite nell'Accordo);

(vii) ogni altro incasso della Società che dovesse essere disponibile, ferma restando la priorità rispetto ai diritti propri degli azionisti nei limiti del Massimo Importo Distribuibile Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm e la conformità rispetto al grado di subordinazione e, quindi, subordinatamente rispetto alle obbligazioni non subordinate e la priorità rispetto agli azionisti,

(collettivamente, la "**Liquidità Distribuibile**") in ciascun caso su base *pari passu* e *pro quota* tra tutti gli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm, subordinatamente alle obbligazioni di pagamento dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate della Società, e con priorità sulle azioni rappresentative del capitale sociale della Società di qualsiasi categoria, nel rispetto della *Waterfall*, fino a un ammontare massimo complessivo pari al Massimo Importo Distribuibile Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm, fermo restando che:

(A) ai fini del presente paragrafo (4.1):

"Massimo Importo Distribuibile Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm" indica un importo pari al Valore Nominale Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm, fermo restando che ogni pagamento a valere su tale importo effettuato in costanza di vita della Società potrà avvenire esclusivamente nel rispetto del Massimo Importo Distribuibile Annuale;

"**Valore Nominale Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm**" indica, con riferimento a ciascun titolo relativo agli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm, un importo pari alla porzione dell'importo di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm;

"***Waterfall***" indica la *waterfall* di pagamenti da eseguirsi da parte della Società ai propri creditori al verificarsi degli Eventi di Liquidità (come definiti nell'Accordo) ai termini del

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Paragrafo 8.3 e nell'ordine di cui al Paragrafo 8.4 dell'Accordo, come nel seguito dettagliata:

(i) in primo luogo, per il rimborso anticipato obbligatorio del Credito da Regresso SACE;

(ii) in secondo luogo, per il pagamento degli Interessi SACE, che dovranno essere corrisposti esclusivamente nel caso e nella misura in cui – una volta soddisfatti integralmente gli importi di cui al precedente punto (i) – residuino importi da destinare ai Creditori Finanziari ai sensi dell'Articolo 8.3 (*Eventi di Liquidità*) dell'Accordo;

(iii) in terzo luogo, per il rimborso anticipato obbligatorio del Debito Chirografario Residuo, una volta soddisfatti integralmente gli importi di cui ai precedenti punti (i) e (ii);

(iv) in quarto luogo, per il pagamento degli Interessi Debito Chirografario, che dovranno essere corrisposti esclusivamente nel caso e nella misura in cui residuino importi da destinare ai Creditori Finanziari ai sensi dell'Articolo 8.3 (*Eventi di Liquidità*) dell'Accordo, una volta soddisfatti integralmente gli importi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii);

(v) in quinto luogo, per il pagamento del Debito Chirografario Residuo che, al verificarsi degli scenari di cui al Paragrafo 6.2.4 dell'Accordo, sia stato stralciato e trasformato in Credito Earn Out Ulteriore ai sensi del medesimo Articolo 6.2.4, una volta soddisfatti integralmente gli importi di cui ai precedenti punti da (i) a (iv);

(vi) in sesto luogo, per il pagamento *pari passu* e *pro* quota del Credito Earn Out e, discrezionalmente e senza alcun obbligo, di quanto dovuto ai titolari degli Strumenti Finanziari Ibridi SGT ai sensi del relativo regolamento, una volta soddisfatti integralmente gli importi di cui ai precedenti punti da (i) a (v);

(vii) in settimo luogo, discrezionalmente e senza alcun obbligo, per il pagamento di quanto dovuto ai titolari degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm, una volta soddisfatti integralmente gli importi di cui ai precedenti punti da (i) a (vi);

(viii) in ultimo luogo, per il pagamento di quanto dovuto ai soci della Società a titolo di *equity*, una volta soddisfatti integralmente gli importi di cui ai precedenti punti da (i) a (vii);

(B) la Società non può effettuare pagamenti ai Titolari di Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm fintanto che non abbia rimborsato integralmente il proprio indebitamento finanziario regolato dall'Accordo e ivi definito come Credito da Regresso SACE e Debito Chirografario Residuo, entrambi come incrementati dai relativi interessi, e non abbia corrisposto ai Titolari Strumenti Finanziari Ibridi SGT quanto ai medesimi dovuto ai sensi del relativo regolamento e il Credito Earn Out, in ciascun caso nel rispetto della *Waterfall*;

(C) la Società non è tenuta a effettuare pagamenti ai Titolari per un importo complessivo eccedente il Massimo Importo Distribuibile Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm, fermo restando che tale valore rappresenta esclusivamente il limite massimo di eventuali pagamenti discrezionali e non vi è alcun obbligo di pagamento da parte della Società di tale importo, né il mancato pagamento determina alcun obbligo di cumulo con eventuali pagamenti successivi;

(D) gli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm conferiscono a ciascun Titolare di Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm i diritti di cui al presente paragrafo 4.1 in proporzione al numero degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm detenuti da ciascun Titolare rispetto al numero complessivo degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm emessi dalla Società;

(E) a seguito dell'integrale pagamento ai Titolari degli importi di cui al Massimo Importo Distribuibile Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm, tutti gli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm saranno automaticamente annullati anche qualora quanto percepito sia di importo complessivamente inferiore al Massimo Importo Distribuibile Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm a fronte di una integrale liquidazione della Società con distribuzione di tutti gli attivi e nulla sarà più dovuto in relazione agli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm annullati contestualmente alla chiusura della liquidazione della Società e cancellazione della stessa. L'annullamento degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm comporterà la cessazione di

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

qualsiasi diritto di qualunque tipo dei relativi Titolari in relazione agli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm annullati, con effetto dalla data del relativo annullamento;

(F) sino all'estinzione degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm, la Società non potrà emettere obbligazioni anche ibride, azioni o altri titoli, né attribuire diritti, che conferiscano diritti di grado pari o poziore rispetto a quelli degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm, se non con il preventivo consenso dell'Assemblea dei Titolari espresso ai sensi degli Articoli 9 e 10. È fatta eccezione per i soli Strumenti Finanziari Ibridi SGT.

Articolo 5

Pagamenti

5.1 Il pagamento di qualsiasi importo dovuto a ciascun Titolare o, ove applicabile, ai relativi successori e aventi causa, ai sensi del Regolamento, verrà eseguito sul conto corrente comunicato alla Società da tale Titolare o dai suoi successori ed aventi causa.

5.2 In caso di ritardo nel pagamento di somme deliberate ai Titolari ai sensi del Regolamento, sugli importi scaduti e non pagati maturano interessi di mora al tasso annuo del 4,5%, dalla data di esigibilità sino all'effettivo pagamento, fermo restando ogni altro diritto o rimedio dei Titolari.

Articolo 6

Durata

Fermo ove altrimenti previsto nel presente Regolamento (ivi incluse, senza limitazione, le disposizioni di cui all'Articolo 4.1 (E)), gli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm scadono con la Società e, in ogni caso, alla sua liquidazione, pertanto, diverranno dovuti ed esigibili e saranno rimborsati alla data in cui venga avviato uno scioglimento, una liquidazione o una messa in liquidazione della Società in conformità a (i) qualsiasi disposizione di legge applicabile, o qualsiasi decisione di un'autorità giudiziaria o amministrativa, oppure (ii) qualsiasi deliberazione adottata dall'assemblea dei soci della Società, oppure (iii) qualsiasi previsione contenuta nello statuto della Società pro tempore vigente (inclusa la durata della Società che, alla Data di Emissione, è fissata nel suo statuto al 31 dicembre 2100). I Titolari hanno diritto di esigere il rimborso solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dal presente Regolamento. Il rimborso del Valore Nominale Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm potrà avvenire esclusivamente (a) in caso di liquidazione e/o scioglimento della Società, secondo l'ordine di priorità della Waterfall e nei limiti del relativo Massimo Importo Distribuibile Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm, ovvero (b) a discrezione della Società, mediante rimborso facoltativo (opzione call) e previo integrale soddisfacimento dell'indebitamento finanziario regolato dall'Accordo nel rispetto della Waterfall e del Massimo Importo Distribuibile Annuale.

Articolo 7

Regime di circolazione

7.1 Gli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm possono essere trasferiti. In ogni caso, gli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2412 del Codice Civile, possono essere sottoscritti e, in caso di successiva circolazione, acquistati soltanto da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali, come risulta dalla delibera di emissione.

7.2 Ai fini del trasferimento degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm, la Società provvederà ad annotare il nome dell'acquirente degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm su ciascun certificato rappresentativo del relativo titolo obbligazionario e nel Registro oppure, in alternativa, provvederà a rilasciare un nuovo titolo obbligazionario intestato al cessionario previa annotazione dell'emissione e dell'annullamento del titolo obbligazionario del cedente sul Registro. Colui che chiede l'intestazione del titolo obbligazionario a favore di un altro soggetto, o il rilascio di un nuovo titolo obbligazionario ad esso intestato, deve provare la propria identità e capacità di disporre (i.e. la sola legittimazione ad agire), mediante certificazione di un notaio. Qualora l'intestazione o il rilascio sia richiesto dal cessionario, questi dovrà esibire il titolo obbligazionario e dimostrare il proprio diritto mediante atto autenticato da un notaio. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, in relazione al trasferimento degli

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm si applicherà *mutatis mutandis* la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di obbligazioni nominative.

Articolo 8

Investimento di rischio

Ciascun Titolare, con la sottoscrizione o l'acquisto degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm, riconosce ed accetta che gli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm costituiscono un investimento di rischio, considerato che essi sono emessi come titoli di debito subordinati e perpetui, il cui rimborso è condizionato ai termini del presente Regolamento e conferiscono esclusivamente i diritti specificamente ed espressamente previsti dal Regolamento.

Articolo 9

Diritti Amministrativi

9.1 Gli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm emessi e interamente liberati conferiscono ai Titolari regolarmente iscritti nel Registro soltanto i seguenti diritti amministrativi (i "**Diritti Amministrativi**"):

(a) il diritto di consultare ed estrarre copia dei libri della Società ai quali il Rappresentante Comune o i singoli Titolari hanno diritto di accedere ai sensi dell'articolo 2422, comma 2, del Codice Civile;

(b) il diritto di ricevere l'avviso di convocazione delle assemblee dei soci della Società chiamate a deliberare su una delle materie di cui al successivo paragrafo 9.1(d) e, ove rilevante in relazione alle materie di cui al successivo paragrafo 9.1(d), qualsiasi documento e informazione messi a disposizione prima dell'assemblea dei soci convocata o da convocare per deliberare su tali materie;

(c) il diritto di ricevere la seguente documentazione:

(i) il Bilancio della Società, accompagnato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della relativa Società di Revisione, entro e non oltre la prima data tra (i) il 15° (*quindicesimo*) giorno successivo alla relativa approvazione, e (ii) il 180° (*centottantesimo*) giorno successivo alla data di chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

(ii) il bilancio di SAFE, accompagnato dalle relazioni del relativo Consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della relativa Società di Revisione, entro e non oltre la prima data tra (i) il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla relativa approvazione e (ii) il 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di chiusura dell'esercizio cui il Bilancio si riferisce;

(iii) il bilancio di WFSI e di KLR entro e non oltre il 15° (*quindicesimo*) giorno successivo alla relativa approvazione;

(iv) l'ordine del giorno delle assemblee dei soci della Società almeno 8 (*otto*) Giorni Lavorativi prima della data programmata per l'assemblea (ovvero il giorno antecedente la data programmata per l'eventuale assemblea in forma totalitaria), nonché copia del verbale di tutte le assemblee della Società entro i 20 (*venti*) Giorni Lavorativi successivi alla riunione;

(v) entro 60 (*sessanta*) giorni dalla scadenza di ciascun trimestre solare, a decorrere dal trimestre solare che termina il 31 ottobre 2026 (incluso), una relazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società avente a oggetto:

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

1. quanto alla relazione relativa al 31 ottobre 2026:

   - il conto economico, lo stato patrimoniale e il cash flow della Società al 31 ottobre 2026;
   - dati sulla posizione finanziaria netta per Istituto bancario al 31 ottobre 2026 (della Società) post Scissione di Newco (come definita nell'Accordo);
   - l'andamento del fatturato e del *gross margin* per canali (OEM, MHD, AM) (dati consolidati del business "Green Transportation" al 31 ottobre 2026);
   - l'andamento del *net working capital* (NWC consolidato) del business "Green Transportation" al 31 ottobre 2026;
   - l'andamento della partecipata KLR al 30 settembre 2026 in termini di fatturato ed *EBITDA Adjusted*;
   - il conto economico, lo stato patrimoniale e il *cash flow* del consolidato SAFE (il *business* "Clean Tech") al 30 settembre 2026;
   - l'andamento del NWC del *business* "Clean Tech" al 30 settembre 2026;
   - il *backlog* al 30 settembre 2026 di SAFE ed il *forecast entry order at year end*;

2. quanto alle relazioni trimestrali successive, a partire dal 31 dicembre 2026, verranno rappresentati, alla data di riferimento:

   - il conto economico, lo stato patrimoniale e il *cash flow* della Società post fusione e post scissione;
   - dati sulla posizione finanziaria netta per Istituto bancario (controfirmata dal Business Monitoring Agent);
   - la PFN della Società e di SAFE;
   - l'andamento di KLR in termini di fatturato ed EBITDA Adjusted;
   - il conto economico, lo stato patrimoniale e il cash flow di SAFE (il business "Clean Tech");
   - l'andamento del NWC del business "Clean Tech";
   - il *backlog* di SAFE ed il *forecast dell'entry order at year end*;
   - ogni altro fatto e/o evento che possa inficiare anche solo potenzialmente il rispetto del Piano di risanamento ex art. 56 del CCII della Società e il conto economico e stato patrimoniale di SAFE;

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

(vi) entro 90 (*novanta*) giorni dalla scadenza di ciascun semestre solare, a decorrere dal semestre solare che termina il 31 dicembre 2026 (incluso), il Documento di Monitoraggio redatto dal Business Monitoring Agent;

(vii) tempestiva comunicazione al Rappresentante Comune del verificarsi di un utilizzo della Riserva Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm a copertura perdite ovvero di una sua ricostituzione, con indicazione dell'entità;

(viii) comunicazione del calcolo del Massimo Importo Distribuibile Annuale, del Massimo Importo Distribuibile Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm e della Cassa Minima prima di ogni pagamento ai Titolari;

(ix) comunicazione di ogni decisione di esercizio dell'opzione di rimborso facoltativo.

(d) Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione della Società deliberi una delle seguenti materie ovvero che tali materie vengano deliberate dall'assemblea della Società, in entrambi i casi senza il preventivo consenso del Rappresentante Comune, da esercitarsi solo in conformità a quanto previsto al paragrafo 9.3, la Società sarà tenuta al rimborso anticipato integrale degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm e al pagamento di tutti gli interessi, remunerazioni e ogni altra somma agli stessi relativa maturata e non corrisposta (compresi gli importi eventualmente differiti o cumulati):

(i) eventuali modifiche al presente Regolamento;

(ii) qualsiasi modifica dello Statuto o altre delibere che possano incidere negativamente sui diritti dei Titolari previsti nel presente Regolamento;

(iii) il diritto di riunirsi e votare all'Assemblea dei Titolari ai sensi del successivo articolo 10;

(iv) il diritto di ricevere dalla Società, contestualmente alla loro distribuzione, copia di tutti i documenti inviati dalla Società a (A) la generalità dei suoi soci (o a qualsiasi classe di essi), e a (B) la generalità dei suoi creditori;

(v) distribuzione di dividendi, acconti su dividendi, riserve o di qualsiasi altra somma o attività a favore dei propri azionisti, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma e/o riacquisto, rimborso, annullamento o altra acquisizione, diretta o indiretta, di azioni proprie o di altri strumenti di capitale di pari o inferiore grado di subordinazione rispetto agli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm e/o effettuare alcun pagamento a titolo di riduzione del capitale sociale o di distribuzione di riserve disponibili a favore degli azionisti (ciascuna, una "**Distribuzione**"), fermo restando che qualsiasi Distribuzione potrà avvenire solo dopo che gli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm e i relativi diritti siano stati rimborsati per intero.

9.2 Il Rappresentante Comune ha inoltre diritto di ricevere l'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno e la documentazione istruttoria, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società chiamate a deliberare su una o più delle seguenti materie: (a) approvazione del progetto di bilancio e proposte di destinazione degli utili e/o di distribuzione di riserve o dividendi; (b) esercizio dell'opzione di rimborso facoltativo; (c) determinazione e verifica del Massimo Importo Distribuibile e della Cassa Minima; (d) operazioni straordinarie e operazioni sul capitale, ivi incluse le riduzioni per perdite ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile; (e) assunzione di nuovo indebitamento finanziario non previsto nel Piano di risanamento; (f) atti di disposizione delle partecipazioni in SAFE, WFSI e KLR e determinazione dei relativi Proventi Netti; (g) modifiche al Regolamento o allo Statuto che incidano sui diritti dei Titolari; e (h) atti relativi agli Eventi di Liquidità e all'applicazione della Waterfall ai sensi dell'Accordo. La partecipazione ha finalità meramente informativa e di tutela degli interessi comuni dei Titolari e non attribuisce diritto di voto.

9.3 I Diritti Amministrativi di cui al paragrafo 9.1, possono essere esercitati dai Titolari esclusivamente tramite il Rappresentante Comune, ad eccezione del Diritto Amministrativo di cui al paragrafo 9.1(a)

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

(se applicabile) che può essere esercitato individualmente da ciascun Titolare. Il Rappresentante Comune può esercitare i Diritti Amministrativi di cui al paragrafo 9.1(d) solo a seguito di una delibera dell'Assemblea dei Titolari ai sensi del successivo Articolo 10.

9.4 Fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 10, gli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm non conferiscono al Titolare il diritto di partecipare, intervenire o votare alle assemblee ordinarie e/o straordinarie della Società.

Articolo 10

Assemblea speciale

10.1 I Titolari degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm si riuniscono in apposita assemblea speciale ("**Assemblea dei Titolari**") al fine di deliberare, ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile e, in quanto compatibili, degli articoli 2415 e 2416 del Codice Civile, su:

(a) l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 9.1(d);

(b) la nomina, la revoca e la sostituzione del Rappresentante Comune.

Nel caso di cui al precedente paragrafo (a), il Rappresentante Comune, o qualsiasi altra persona di volta in volta designata dall'Assemblea dei Titolari, ha il diritto di partecipare all'assemblea dei soci della Società, senza diritto di voto, e di intervenire al solo scopo di comunicare le delibere adottate dall'Assemblea dei Titolari.

10.2 Prima di assumere qualsivoglia delibera sulle materie di cui al precedente paragrafo 10.1(a), l'assemblea dei soci della Società deve essere messa a conoscenza delle delibere eventualmente adottate dall'Assemblea dei Titolari.

10.3 Al fine di consentire ai Titolari di adottare le delibere di cui al precedente paragrafo 10.1(a) e di esprimere il relativo orientamento e/o approvazione della decisione, il Consiglio di Amministrazione della Società deve convocare l'Assemblea dei Titolari con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, fermo restando che la seconda convocazione deve essere fissata almeno 2 giorni lavorativi dopo la prima. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno. In tutti gli altri casi, l'Assemblea dei Titolari deve essere convocata dal Rappresentante Comune con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni. Per chiarezza, nel caso in cui non si raggiunga il quorum costitutivo dell'Assemblea dei Titolari convocata ai sensi del presente Paragrafo per deliberare su uno degli argomenti di cui al paragrafo 10.1(a), l'Assemblea dei Titolari deve riunirsi in seconda convocazione ai sensi del presente articolo 10. Qualora il quorum costitutivo non venga raggiunto in seconda convocazione, il diritto di veto di cui al precedente paragrafo 9.1(d) deve intendersi come esercitato.

10.4 L'Assemblea dei Titolari può altresì essere convocata dal Rappresentante Comune o, in mancanza, dal collegio sindacale, con il preavviso di cui al paragrafo 10.3, qualora ne facciano richiesta uno o più dei Titolari che detengono un numero complessivo degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm pari ad almeno il 10% del totale degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm in circolazione.

10.5 L'Assemblea dei Titolari delibera validamente, anche se non convocata come sopra, quando sono presenti tutti i Titolari e il Rappresentante Comune e nessuno si oppone alla discussione.

10.6 L'Assemblea dei Titolari, in prima, seconda e ulteriore convocazione, è regolarmente costituita con la presenza, e delibera con il voto favorevole, dei Titolari che rappresentino almeno il 51% degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm in circolazione.

10.7 L'Assemblea dei Titolari è presieduta dal Rappresentante Comune o, in sua assenza, da una persona eletta con il voto della maggioranza degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm presenti alla riunione.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

10.8 Ciascun Titolare può farsi rappresentare da un rappresentante con delega scritta, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2372 del Codice Civile, espressamente applicabile a tale delega.

10.9 L'Assemblea dei Titolari può essere tenuta anche in audio o video conferenza a condizione che:

(a) l'identità dei presenti e la regolarità di ogni eventuale delega possano essere accertate in qualsiasi momento;

(b) siano garantiti il regolare svolgimento delle riunioni e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di voto e l'accuratezza del processo di verbalizzazione;

(c) i presenti siano autorizzati a trasmettere, ricevere e visionare documenti; e

(d) il presidente dell'assemblea sia messo in condizione di svolgere le proprie funzioni e di percepire correttamente gli eventi assembleari da registrare.

10.10 Le decisioni assunte dall'Assemblea dei Titolari ai sensi del presente articolo 10 sono vincolanti per tutti i Titolari convocati a tale Assemblea dei Titolari (compresi i Titolari assenti e dissenzienti) e, una volta comunicate alla Società, per la Società medesima.

Articolo 11

Rappresentante Comune

11.1 Gli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm hanno un unico rappresentante comune, ai sensi degli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile, che rappresenta i Titolari. Il Rappresentante Comune è nominato dall'Assemblea dei Titolari ai sensi dell'Articolo 10. In difetto di nomina entro 30 (trenta) giorni dall'emissione degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm, ovvero in caso di cessazione non tempestivamente sostituita, il Rappresentante Comune è nominato, su ricorso di uno qualsiasi dei Titolari o del Consiglio di Amministrazione, dal Tribunale di Milano.

11.2 Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori dei Titolari e possono essere nominate le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati, e se nominati decadono, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società e coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'articolo 2399 del Codice Civile.

11.3 Il Rappresentante Comune dura in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea dei Titolari all'atto della nomina e, in mancanza, per tre esercizi; è rieleggibile e può essere revocato dall'Assemblea dei Titolari in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa. La cessazione per qualsiasi causa non pregiudica gli atti già compiuti.

11.4 Il Rappresentante Comune:

(a) dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Titolari e ne cura la comunicazione alla Società;

(b) esercita, per conto dei Titolari, i Diritti Amministrativi di cui al paragrafo 9.1(d) nei limiti di cui al paragrafo 9.3;

(c) tiene il registro dei verbali di cui al paragrafo 1.6;

(d) riceve dalla Società le comunicazioni e l'informativa previste dal Regolamento e le trasmette ai Titolari;

(e) presiede, ove previsto, l'Assemblea dei Titolari ai sensi del paragrafo 10.7; e

(f) compie gli atti conservativi dei diritti comuni dei Titolari.

11.5 Il compenso del Rappresentante Comune, ove previsto, è stabilito dalla relativa Assemblea dei Titolari ed è posto a carico della Società fino all'importo massimo di Euro 20.000,00 omnicomprensivo per il triennio di durata dell'incarico, che vi provvede in via anticipata rispetto a qualsiasi pagamento dovuto ai Titolari ai sensi dell'Articolo 4.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

11.6 Il Rappresentante Comune comunica senza indugio alla Società i propri dati identificativi e l'indirizzo per le comunicazioni ai fini dell'aggiornamento del Registro ai sensi del paragrafo 1.5(e).

Articolo 12

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra la Società e i Titolari saranno effettuate con posta elettronica certificata, inviata, se alla Società, presso la sede della Società all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se al Titolare, all'indirizzo del medesimo indicato nel Registro.

Articolo 13

Riservatezza

I Titolari e il Rappresentante Comune mantengono riservate le informazioni non pubbliche ricevute dalla Società in forza del Regolamento e le utilizzano esclusivamente per l'esercizio dei diritti da esso derivanti, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge o da un'autorità competente.

Articolo 14

Integrazione

14.1 L'eventuale invalidità, illegittimità o inefficacia di una singola previsione del Regolamento non pregiudica la validità delle restanti previsioni; le parti sostituiscono la previsione inefficace con altra valida che ne realizzi per quanto possibile la finalità economica.

14.2 Il Regolamento vincola e produce effetti a favore dei Titolari e dei rispettivi successori e aventi causa, nei limiti del regime di circolazione di cui all'Articolo 7.

Articolo 15

Legge applicabile

Il Regolamento e gli Strumenti Finanziari Ibridi sono regolati dalla legge italiana.

Articolo 16

Foro competente

Per tutte le controversie relative agli Strumenti Finanziari Ibridi ed all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità del Regolamento, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

Articolo 17

Ulteriori Disposizioni

17.1 La sottoscrizione e il possesso degli Strumenti Finanziari Ibridi Gireimm comporta la piena conoscenza e accettazione dei termini e delle condizioni del Regolamento.

17.2 Per tutto quanto non previsto dal Regolamento, valgono le applicabili disposizioni di legge e dello Statuto.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese dell'Emilia

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 29/10/2026
Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.